

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

DIALOGO, UNITÀ E PROPOSTE PER VALORIZZARE L'AVVOCATURA

**Processo del lavoro:
il rito Fornero
va in soffitta**

**La Riforma Cartabia in
materia penale: obiettivi
e criticità**

**Verso un umanesimo
digitale? Giustizia
predittiva IA e tutela
dei diritti**

**Chi non ha memoria,
non ha futuro. Il ricordo
di Francesco Geraci,
Nino e Fabio Florio**



**La tutela dei minori e
l'Autorità Pubblica**

**Equo compenso, eppur
si muove, anche se
lentamente**

**Due mesi di CPO:
entusiasmo, lavoro
di gruppo e forte
motivazione**

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Giugno 2023 - numero 2

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:

Palma Balsamo, Vito Branca, Denise Caruso,
Maurizio Ciadamidaro, Ninni Distefano, Ignazio Galfo,
Cristina Grasso, Antonello Guido, Rino Licata, Michele Liuzzo,
Maria Grazia Panitteri, Rosario Pizzino, Roberto Porto,
Gaetano Rizzo, Giuseppe Sileci, Enzo Trantino, Luigi Maria Vitali

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- 4** EDITORIALE
Dialogo, unità e proposte
per valorizzare l'Avvocatura
di Ninni Distefano, Presidente COA
di Catania
- 8** ATTUALITÀ
Nuova Governace al Consiglio
Nazionale Forense
di Maurizio Ciadamidaro
- 12** ATTUALITÀ
Verso la sessione ulteriore di Roma del
Congresso Nazionale Forense
di Rosario Pizzino
- 14** ATTUALITÀ
In memoria di Fabio Florio
di Vito Branca
- 17** ATTUALITÀ
Commemorazione di Francesco Geraci
di Roberto Porto
- 21** AVVOCATURA
Avvocatura, chi non ha memoria,
non ha futuro
di Enzo Trantino
- 23** SCENARI
Verso un umanesimo digitale?
Giustizia predittiva IA e tutela dei diritti
di Giuseppe Sileci
- 26** PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro: il rito Fornero
va in soffitta
di Palma Balsamo
- 30** PROCESSO PENALE
La Riforma Cartabia in materia penale:
obiettivi e criticità
di Cristina Grasso, Michele Liuzzo,
Gaetano Rizzo, Rino Licata
- 32** MINORI
La tutela dei minori e l'Autorità Pubblica
di Antonello Guido
- 35** PROFESSIONI E AVVOCATI
Equo compenso, eppur si muove,
anche se lentamente
di Maria Grazia Pannitteri e
Luigi Maria Vitali
- 38** PARI OPPORTUNITÀ
Due mesi di CPO: entusiasmo, lavoro di
gruppo e forte motivazione
di Denise Caruso
- 43** DISCIPLINARE
Brevissimi cenni sul CDD e sul
procedimento disciplinare
di Ignazio Galfo
- 45** ALTA FORMAZIONE
Il ruolo essenziale dell'Avvocatura
nel nuovo diritto postmoderno
di Antonio Florio
- 48** GIURISPRUDENZA
Il furto di energia elettrica:
artt. 624 e 625 n. 7 C.P.
di Cristina Grasso, Michele Liuzzo,
Gaetano Rizzo, Rino Licata
- 50** SPAZIO DELLE ASSOCIAZIONI
La difesa degli avvocati e del loro ruolo,
anche in Costituzione
di Luigi Maria Vitali

Dialogo, unità e proposte per valorizzare l'Avvocatura

Le sfide del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: difesa della professione, alta formazione, ruolo sociale dell'avvocato

di Ninni Distefano, Presidente COA di Catania

4

Gli Avvocati catanesi hanno eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine il 21 gennaio 2023, nel corso di una sessione di voto che si è svolta con grande serenità, sia pure con la passione, derivante dalla scelta tra diverse proposte.

L'indicazione chiara delle urne ha permesso di nominare l'intero Ufficio di Presidenza con sostanziale unanimità (solo per una carica si è avuta una scheda bianca).

Ciò ha dato, da subito, un'impronta chiara all'attività del nuovo Consiglio, all'interno del quale non esistono, e comunque non si individuano, schieramenti precostituiti, potendosi peraltro contare su una composizione che vede Consiglieri, spesso di larga esperienza, che potranno dare il loro contributo, nella certezza che la condivisione degli scopi garantisce un pieno e totale coinvolgimento di tutto l'Organo.

Infatti, sia pure con un serrato dibattito, nel corso della prima seduta, è stato approvato, per la prima volta, un articolato e puntuale Regolamento del Consiglio dell'Ordine, che individua compiti, prerogative e funzioni dei singoli organi, proprio allo scopo di rendere trasparente e rispondente a regole predeterminate e di facile reperimento, l'attività del Consiglio.

Queste considerazioni vogliono evidenziare anche come sia forte la voglia di equilibrare la nuova struttura dei Consigli dell'Ordine che sta emergendo dopo l'introduzione della nuova legge professionale del 2012 e soprattutto dopo l'entrata in vigore della nuova legge elettorale.

Infatti, la tormentata stagione dei ricorsi elettorali non si è purtroppo esaurita, come risulta ampiamente testimoniato dalla quantità di impugnazioni pervenute al CNF anche dopo questa tornata, con tutte le conseguenze di instabilità e

conflittualità (spesso di natura meramente personalistica) che ne sono derivate e prevedibilmente ne deriveranno, con le ulteriori inevitabili ricadute sulla stessa legittimazione ed autorevolezza degli Organi (sia nel caso di accoglimento che di rigetto dei ricorsi).

Unità, dialogo e confronto

Ma allo stesso tempo emerge come si è detto il desiderio, oltre che la necessità, di garantire che i Consigli dell'Ordine possano funzionare con la necessaria scioltezza, senza il peso di veti incrociati e sterili contrapposizioni, proprio al fine di garantire che la voce dell'Avvocatura possa essere forte ed autorevole, connotati che non devono essere messi in pericolo da sterili divisioni interne. Tutto ciò può avvenire grazie ad una vera dialettica democratica, dialogando sul che fare, superando i confini di precostituite maggioranze ed opposizioni, che non hanno ragione di esistere dopo la tornata elettorale.



Incontro con gli studenti del Polivalente lo scorso 21 aprile.

Sotto questo profilo, un ruolo fondamentale spetterà alle Associazioni Forensi, che costituiscono il laboratorio e la linfa da cui trae ispirazione la politica forense, sia in una prospettiva generale, sia per le singole realtà territoriali: con questo spirito il Consiglio ha incontrato le Associazioni subito dopo le elezioni, con l'obiettivo peraltro di dare cadenza fissa a questi appuntamenti.

La formazione

Uno degli aspetti che in questo rapporto con le Associazioni si è voluto privilegiare riguarda una rivisitazione dell'offerta formativa e di aggiornamento professionale.

Si tratta di un terreno particolarmente scivoloso, sul quale le Istituzioni Forensi devono forse fermarsi a riflettere, perché tuttora l'obbligo della formazione continua viene visto come un'ingiusta vessazione, che si somma alle svariate incombenze e contrarietà che gli Avvocati affrontano nel quotidiano svolgimento della professione.

Se ciò accade, probabilmente, non dipende solo e tanto dalla scarsa propensione degli Avvocati ad aggiornarsi, ma dalla circostanza che l'organizzazione di eventi ed incontri deve rispondere a puntuali esigenze, anche di natura specialistica, dovendosi scoraggiare le non infrequenti occasioni in cui invece questi eventi assumono portata esclusivamente autoreferenziale e non garantiscono un'effettiva qualità.

Per raggiungere questo risultato gli Ordini di grandi dimensioni, come quello di Catania, devono garantire un grande sforzo programmatico, che consenta anche di offrire ad una vastissima platea l'occasione di partecipare ad una formazione di effettiva qualità ed in questo senso il Consiglio si è già mosso con l'organizzazione di un elevato numero di convegni, premiati da una grande partecipazione.

L'università e la collaborazione con le altre professioni

Questo clima di collaborazione si è esteso anche ai rapporti con l'Università e con gli altri Ordini Professionali ed è stato così possibile procedere, già in questo breve lasso di tempo,

alla stipula di una convenzione quadro con l'Ateneo per l'organizzazione di corsi di formazione e specializzazione, ed al varo del primo di questi, di cui era particolarmente avvertita l'urgenza, per l'acquisizione della qualifica di gestore della crisi, necessaria all'iscrizione nel relativo albo ministeriale.

Con la stessa tempestività, immediatamente dopo l'emanazione dei provvedimenti propedeutici al loro avvio, si è proceduto alla realizzazione del primo corso per l'acquisizione della qualifica di delegato alle vendite, ancora una volta avente contenuto professionalizzante, costituendo requisito necessario per l'iscrizione nel nuovo elenco per la nomina di delegati e custodi nei procedimenti esecutivi, ex articolo 179 ter disp. di att. del codice di procedura civile.

Non è possibile qui citare tutti i numerosi eventi che sono stati organizzati in questi primi mesi, ma proprio la qualità, prima che la loro quantità, hanno costituito per il Consiglio il più importante segnale di avere imboccato una strada che merita di essere percorsa senza deviazioni.

La tutela della professione e il rapporto con le Istituzioni giudiziarie

La necessità che l'attività dei Consigli goda di un diffuso consenso, a sostegno della loro autorevolezza, emerge ancora nel rapporto con le altre istituzioni, perché ubi nihil valet ibi nihil valet (dove nulla sei considerato, nulla puoi pretendere). Ed invece, oggi più che mai è necessario far sentire e far valere la voce dell'Avvocatura in ogni sede, sia a livello centrale che in sede locale. Sotto questo profilo, il Consiglio non ha po-



La firma del "Protocollo di Intesa per la diffusione dell'educazione e formazione alla legalità con l'Associazione Nazionale Magistrati del Distretto di Catania, il Consiglio dei distretti notarili di Catania e Caltagirone.

tuto che avvantaggiarsi del rapporto di proficua collaborazione istituzionale, che nel tempo si è consolidato con gli Uffici Giudiziari catanesi.

Sta per essere sottoscritto il protocollo per la liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, nei giudizi penali, che costituisce un atteso traguardo per tutto il Foro, al fine di garantirne l'uniformità e la congruità, ad inderogabile tutela della dignità e del decoro della professione.

Analoga attività è in corso con riguardo ad un tavolo avente lo stesso oggetto, per la liquidazione dei compensi nei giudizi civili, ma tantissime sono le iniziative in corso con gli Uffici Giudiziari, che hanno portato alla sperimentazione dei depositi telematici nei processi civili innanzi al Giudice di Pace (anche in questa occasione Catania sarà sede pilota), alla formazione di tavoli di lavoro ed allo scambio di linee guida, buone prassi e protocolli, attività queste di particolare rilievo anche con riferimento alle innovazioni, improvvisamente anticipate, delle riforme processuali.

In questo contesto, non si è persa di vista la necessità di rivisitare i servizi resi ai Collegi, sulla base delle nuove esigenze e della necessità di un loro complessivo aggiornamento, che non potrà prescindere dalla valorizzazione delle risorse, umane e materiali, a nostra disposizione, soprattutto in considerazione del sempre maggior numero di compiti amministrativi che vengono assegnati o trasferiti ai Consigli dell'Ordine.

Ma una delle funzioni che questo Consiglio intende valorizzare è quella relativa all'attività degli Organismi che operano come articolazioni dell'Ente, quindi in particolare oltre al già operativo Organismo di mediazione, che però è oggetto di un'opera di totale rinnovamento, si intende dare un ulteriore impulso anche mediante l'Organismo per la composizione della crisi e la Camera Arbitrale.

Il ruolo sociale dell'Avvocatura nel Distretto e a Catania

Il Consiglio ha poi inteso affermare e rivendicare con orgoglio il proprio ruolo di progresso nella società civile, per garantire una crescita del territorio, che appare tanto più necessaria in contesti che devono colmare, a vario titolo, situazioni di svantaggio, per alcuni versi endemiche.

Si è così giunti alla sottoscrizione, anche in sede locale, di un protocollo d'intesa per la legalità con la Corte d'Appello, l'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio del Notariato, ma anche ad altro protocollo con la Lega italiana per la lotta ai tumori ed il CPO dell'Ordine.

Il tema della diffusione della legalità nel territorio costituisce uno specifico impegno di questo Consiglio, ancora una volta premiato in questi mesi dall'entusiastica partecipazione di molte scuole a queste iniziative, che hanno condotto i ragazzi nelle aule e nei corridoi del palazzo di Giustizia per farli rendere conto di persona di quale sia la realtà del servizio Giustizia.

Il Consiglio partecipa anche ad un tavolo con tutte le Autorità cittadine contro la devianza minorile e la dispersione scolastica ed anche in quella sede si sta portando il nostro contributo.

La politica forense e la rappresentanza degli Avvocati

Il Consiglio intende poi affermare il proprio ruolo politico, partecipando attivamente alla vita politica forense, sia in sede nazionale, che regionale e distrettuale, in un momento in cui purtroppo sempre più irrisolto appare il problema della rappresentanza, che non può trovare soluzioni in



Il nuovo Coa e sopra con il Presidente Ninni Distefano, i Vice presidenti Ignazio Danzuso e Luigi Edoardo Ferlito, il Segretario Santi Pierpaolo Giacona, il Tesoriere Corrado Aderò.

compromessi al ribasso o con la rinuncia ad una vera e reale unitarietà, che non può certo prescindere dalla dialettica democratica o, peggio, non deve derivare dalla accettazione dello status quo per mere ragioni di conservazione di ruoli ed equilibri di potere fini a sé stessi.

La sessione ulteriore del Congresso che si terrà ad ottobre sarà l'ennesimo banco di prova, nel quale occorrerà avere la consapevolezza che non saranno tollerati ulteriori fallimenti.

Proprio per questo, uno dei punti nevralgici del nostro programma elettorale è stato quello del coinvolgimento del Foro nella vita dell'Ordine ed in quest'ottica abbiamo cercato di rendere trasparente l'attività del Consiglio, attraverso una capillare informazione e comunicazione, realizzata con l'immediata pubblicazione sul sito di ogni atto e fatto rilevanti e mediante l'adozione di canali social, tra cui facebook e telegram.

Bisogna accettare l'idea che nessuna rappresentatività potrà mai derivare da una rappresentanza elitaria di una base che sconosce il dibattito politico forense e ne è profondamente disinteressata, perché senza quel coinvolgimento a rischiare non saranno solo le rappresentanze o la rappresentatività, ma la nostra stessa esistenza come Ordini e come corpi intermedi della società che ne orientano la coscienza ed incidono sul suo sviluppo.

Eppure, Catania vanta una grandissima tradizione di politica forense, che proprio in questi mesi ha perduto un suo esponente di prima grandezza: l'indimenticato ed indimenticabile Fabio Florio. La commozione di tutta l'Avvocatura Italiana si è espressa in maniera totale ancor più nel nostro Foro, che si è unito ed ha partecipato al dolore della famiglia, testimoniando



Commemorazione degli Avvocati Nino e Fabio Florio e Francesco Geraci, fatta dagli avvocati Roberto Porto e Vito Branca.

plasticamente la sua unità, rivissuta attraverso l'esempio e la testimonianza di un Avvocato che al Foro ha donato larga parte della sua vita.

E questa unità, ampliata agli Uffici Giudiziari, si è pienamente affermata nel corso della cerimonia che si è svolta lo scorso 16 maggio, con l'intitolazione dell'Ufficio di Presidenza ad un altro grande Presidente, Franco Geraci, e della Sala delle riunioni consiliari a Nino e Fabio Florio.

Abbiamo appena iniziato il nostro percorso, con grande impegno e volontà, continueremo cercando di tenere alti i valori deontologici ereditati da questi importanti precursori, nella speranza di riuscire a rinsaldare il nostro senso di appartenenza e di orgoglio che deriva dall'esercitare l'ultima professione liberale.

7



Gli Avvocati Nino e Fabio Florio e Francesco Geraci.

Nuova Governace al Consiglio Nazionale Forense

Il neo Presidente è l'Avvocato palermitano Francesco Greco. Tra le priorità del suo mandato Greco ha indicato la presenza dell'Avvocatura nell'elaborazione delle riforme in materia di giustizia

di Maurizio Ciadamidaro

Dal 5 aprile del 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha un nuovo Presidente. Si tratta dell'avvocato palermitano Francesco Greco per il quadriennio 2023 – 2026. La presidenza Greco succede a quella di Maria Masi, prima presidente donna nella storia dell'istituzione.

«Ringrazio i consiglieri nazionali per la fiducia», è stato il primo commento del neo-Presidente. «Sono lieto di potermi impegnare ancora al servizio degli avvocati e dell'Avvocatura nella difesa dei valori che essa rappresenta per la piena ed effettiva tutela dei diritti e con l'obiettivo di affrontare immediatamente con misure adeguate la crisi economica e l'inammissibile gender gap reddituale che da tempo colpisce la professione».

Tra le priorità del suo mandato Greco ha indicato una costante presenza dell'Avvocatura nell'elaborazione delle riforme e dei correttivi alle ultime leggi in materia di giustizia sui quali è al lavoro il ministro Carlo Nordio.

«È necessario introdurre un sistema oggettivo di valutazione dell'efficienza di ciascun processo – afferma Greco – è intollerabile che nessuno risponda dell'inefficienza del sistema giudiziario.



Il nuovo Consiglio Nazionale Forense

In ogni sistema produttivo ciascuno è chiamato a dar conto di proprie eventuali inefficienze, tranne che nella giustizia».

I due vicepresidenti eletti insieme a Greco sono Patrizia Corona (Foro di Trento) in rappresentanza del distretto di Corte di Appello di Trento, riconfermata nel ruolo già ricoperto nella consiliatura appena terminata, e Francesco Napoli (Foro di Palmi) del distretto di Reggio Calabria. Per la carica di segretaria è stata eletta Giovanna Ollà (Foro di Rimini) del distretto di Corte di Appello di Bologna; il tesoriere è invece Donato Di Campi (Foro di Pescara) in rappresentanza del distretto di Corte di Appello de L'Aquila.

Equo compenso e adeguamento parametri patrocínio

La prima uscita pubblica del neo-Presidente del Cnf si è registrata in occasione dell'approvazione definitiva della legge sull'equo compenso. «È un passo significativo verso una maggiore tutela della dignità professionale degli avvocati e verso una maggiore trasparenza nella relazione tra avvocati e clienti. Tuttavia, seppure sia una norma molto importante, pone delle criticità da risolvere. Si tratta dell'articolo 11 che prevede l'applicazione della corretta remunerazione solo alle nuove convenzioni da stipulare e non anche a quelle già in essere. Ciò significa che i clienti forti non registreranno nuove convenzioni con i professionisti, e di fatto la legge sull'equo compenso potrebbe restare una norma vuota priva di applicazione.

La soluzione sta nel prevedere che la legge appena approvata dal Parlamento si applichi ai nuovi incarichi anche se all'interno delle vecchie

convenzioni. Solo così ci sarà una vera svolta: si salverebbero i bilanci degli enti pubblici e, regolando con la nuova disciplina tutti i nuovi incarichi, si tutelerebbero la professionalità e le competenze degli avvocati», ha commentato Greco.

«Il Cnf ha seguito attentamente l'iter del disegno di legge fin dal suo primo approdo in Parlamento nelle passate legislature e ha partecipato attivamente al dibattito sul tema, sostenendo con decisione l'importanza di approvare una legge di civiltà che tutela il diritto a una retribuzione giusta per i lavoratori, così come sancito dall'art. 36 della Costituzione».

«È pertanto necessario che vengano apportati alcuni correttivi, come promesso dai parlamentari che sono intervenuti sulla questione. Il Cnf si impegnerà a vigilare sull'applicazione della nuova legge e sulla tutela dei diritti dei professionisti

affinché possano prestare la loro competenza intellettuale con la giusta remunerazione e la dovuta dignità professionale», ha concluso Greco, interpretando con le sue dichiarazioni il sentire dell'Avvocatura sul tema dell'equo compenso.

Altro recente intervento del presidente Greco è quello riguardante l'adeguamento all'inflazione dei parametri per il patrocinio a spese dello Stato. Un intervento effettuato dal Cnf di concerto con l'Organismo Congressuale Forense (OCF). Due i documenti convergenti sulla necessità di richiedere al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di aggiornare i parametri economici per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dell'aumento dell'inflazione, per non incorrere nell'effetto paradossale di escludere dall'istituto persone effettivamente bisognose.

Nei due documenti, Cnf e OCF chiedono di aggiornare il limite di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato tenendo conto della variazione del costo della vita nel biennio 2020 - 2022 invece che della variazione Istat nel biennio 2018 -2020.

Secondo gli avvocati, "operando l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con un intervallo temporale di due anni rispetto alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, si verifica l'effetto paradossale che il limite di reddito viene abbassato dopo un periodo nel quale la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è aumentato, come è accaduto nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in cui la variazione è stata pari al 9,4 per cento".

Secondo quanto previsto dall'articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l'obiettivo principale è di evitare che l'aumento dell'inflazione tagli fuori dalla difesa a spese dello Stato le persone effettivamente bisognose. Il rischio, quindi, è che il mancato adeguamento del limite reddituale di accesso all'istituto possa comprimere il diritto di difesa delle fasce di popolazione economicamente più deboli.

La nota sul caso Salamandra

Da rimarcare infine l'intervento di solidarietà del presidente Greco e del Cnf tutto in favore



Il Consigliere CNF per il Distretto di Catania, Francesco Favi.



Il Presidente del Cnf, Francesco Greco, i Vice presidenti Patrizia Corona e Francesco Napoli, il Segretario Giovanna Ollà, il Tesoriere Donato Di Campli.

10

dell'avvocata Ilaria Salamandra in seguito alla decisione della giudice del Tribunale di Roma di non accogliere la sua richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Una vicenda che tanto risalto ha avuto sui media nazionali per via del fatto che l'avvocata aveva richiesto il legittimo impedimento per poter assistere il figlio malato in ospedale. «Riteniamo – ha affermato in quella occasione il presidente del Cnf – che il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento della trattazione dell'udienza sia stata ingiusto e in contrasto con i principi fondamentali del diritto alla difesa. L'avvocata Salamandra aveva giustificato la sua richiesta di rinvio con motivi validi e giustificati, eppure la giudice ha deciso di non tenerne conto, impedendole così di esercitare il suo dovere di rappresentare il cliente in modo adeguato».

«Il Consiglio Nazionale Forense – ha concluso il presidente Greco – ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti degli avvocati e dei loro clienti e chiederà un intervento agli organi della magistratura competenti in materia disciplinare per garantire che situazioni come questa non si ripetano in futuro. In questo difficile momento per l'avv. Salamandra, il Cnf desidera esprimere la sua solidarietà e il suo sostegno morale, a lei e a tutti gli avvocati che si trovano in situazioni simili. Restiamo uniti nella difesa dei nostri diritti e della giustizia».

Nasce lo “Sportello dedicato ai giovani Avvocati e Praticanti”

Lo Sportello, gestito dalla Commissione Giovani del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, coordinata dai Consiglieri Avv. Marcello Sutura Sardo e Avv. Giulio Napoli (nella foto della giornata), si propone di offrire informazioni, consulenza e assistenza ai giovani Avvocati e Praticanti, nonché ai neolaureati e laureandi, che intendono iniziare la pratica forense ed il tirocinio anticipato, affrontando le relative problematiche.

Gli incontri informativi si terranno presso il Palazzo di Giustizia di Catania, e da fine maggio anche in Dipartimento.

Per informazioni contattare:
commissionegiovani@ordineavvocaticatania.it





La consegna degli attestati.



Nella foto il Presidente del Coa Ninni Distefano, per il comitato scientifico gli avvocati Jessica Gualtieri e Orazio Torrisi e il commercialista Andrea Aiello.

Nuove occasioni di lavoro per i professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate

Grande successo di partecipazione al corso di formazione per l'iscrizione nell'elenco

L'evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania insieme all'Ordine dei Commercialisti, si è tenuto in due moduli: il 26/27 maggio e il 9/10 giugno, al Cine Teatro Odeon, ed ha visto la partecipazione di 45 commercialisti e oltre 300 Avvocati che hanno svolto la prova finale e ai quali sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.

La soddisfazione del Presidente del Coa di Catania, Ninni Distefano: "Tra i primi corsi organizzati e conclusi in Italia su un tema di grande importanza. Un evento che ha dato risposta ad un'esigenza estremamente avvertita dagli Avvocati, soprattutto giovani, che potranno avere accesso a nuove occasioni lavorative. Il notevole sforzo organizzativo, profuso insieme all'Ordine dei Commercialisti di Catania, e la disponibilità dei prestigiosi relatori, hanno permesso di garantire la gratuità della partecipazione ai tantissimi iscritti. Ma ciò che più inorgogolisce è senz'altro l'unanime riconoscimento dell'altissimo livello del corso e dell'interesse che ha saputo suscitare nei partecipanti."

11

Bilancio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania: approvati il consuntivo del 2022 e il preventivo del 2023

Alla partecipata assemblea, tenutasi il 2 maggio, presso la Biblioteca dell'Ordine, erano presenti per il collegio dei Revisori dei Conti l'Avv. Giuseppe Romano e l'Avv. Enrico La Malfa, che hanno portato i saluti del Presidente Avv. Prof. Vito Branca, assente per pregressi impegni istituzionali, l'Ufficio di presidenza del COA ed i Consiglieri (nella foto).

Per Ninni Distefano, Presidente della massima Istituzione Forense etnea, è stata, "una bella giornata all'insegna dell'unitarietà, del dialogo e della trasparenza. L'unanimità del voto testimonia, e certifica, la partecipazione di tutti nella buona amministrazione del Consiglio. Ora - aggiunge - con il bilancio approvato, abbiamo uno strumento in più per tentare di dare risposta alle necessità e ai problemi dell'Avvocatura catanese, ma anche del nostro Tribunale, del sistema Giustizia e dei cittadini".



Verso la sessione ulteriore di Roma del Congresso Nazionale Forense

di Rosario Pizzino

A inizio ottobre dello scorso anno si è svolto a Lecce il XXXV Congresso Nazionale Forense, la massima Assise dell'Avvocatura, il nostro "Parlamento", con la partecipazione di tante delegazioni composte da Colleghe e Colleghi di tutti gli Ordini italiani.

Nell'ambito dei lavori si sono tenuti diversi incontri, tra i quali, di particolare interesse, quello sul tema della condizione carceraria, dell'umanità della pena e del fine rieducativo.

Momento centrale di ogni assise congressuale – che coincide con l'ultima giornata – è, come sappiamo, quello che vede impegnati i delegati nel voto delle mozioni, documenti che impriemeranno all'Organismo Congressuale Forense, tenuto alla loro attuazione, l'indirizzo politico da seguire negli anni del nuovo mandato.

Tra le mozioni di maggior rilievo che sono state approvate a Lecce ricordo quelle attinenti: l'Intelligenza Artificiale, la giustizia predittiva e la salvaguardia del "giusto processo"; la rilevanza e le nuove competenze degli Avvocati, per mantenere la centralità negli obiettivi di automazione dell'organizzazione e della decisione giudiziaria; l'unificazione delle piattaforme del processo telematico di tutte le giurisdizioni. Da segnalare, ancora, le mozioni sulla presenza degli Avvocati nei Consigli Giudiziari, con diritto di voto su tutte le materie trattate, sull'estensione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di negoziazione e mediazione; infine, le mozioni con richieste di modifica della recente riforma della Giustizia Tributaria.

Sono state approvate, inoltre, mozioni sull'ordinamento giudiziario, sulla geografia giudiziaria e sul contributo unificato.

Sul processo civile, il Congresso ha richiesto la modifica di quelle parti della riforma che sacrificano il diritto di difesa nonché di incrementare risorse e personale per un'effettiva diminuzione dei tempi del processo.

Anche sul processo penale le mozioni approvate hanno a oggetto richieste di modifiche alla riforma Cartabia, con principale riferimento alle impugnazioni, alle notifiche e al processo telematico.

È stata, infine, approvata una mozione di modifica dello statuto dell'Organismo Congressuale Forense al fine di renderne più efficace l'azione e più partecipato il momento congressuale.

Per quanto riguarda, invece, il tema congressuale n. 1 (la riforma dell'ordinamento professionale), l'Ufficio di Presidenza, viste ed esaminate le quarantacinque proposte di deliberato congressuale, ha preso atto che gli argomenti trattati erano molteplici (regime giuridico delle Istituzioni forensi e loro sistema di rappresentanza; accesso alla professione e sistema formativo; regime delle incompatibilità; società tra Avvocati; associazioni professionali; reti e aggregazioni professionali e relativo regime giuridico; estensione delle attività conducibili dall'avvocato) e affrontati sotto angolazioni diverse che si presentavano, a volte, anche contraddittorie.

Tutte le proposte, peraltro, erano meritevoli di approfondimento ed è quindi sembrato opportuno che il tema n. 1 venisse affrontato attraverso l'avvio di un percorso ragionato e ponderato che

12



La Delegazione del Distretto all'ultimo congresso nazionale Forense di Lecce.

potesse prevedere, anche, il coinvolgimento di tutte le componenti dell'Avvocatura e dei Delegati, acquisendo come contributi le proposte di deliberato ammesse alla votazione dell'Assise congressuale.

Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio di Presidenza, all'unanimità, ha proposto ai delegati una mozione d'ordine affinché il tema relativo alle modifiche da apportare alla legge professionale venisse trattato in un'apposita sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce da tenersi entro l'autunno del 2023, promuovendosi il contestuale avvio di un tavolo di lavoro con tutte le componenti dell'Avvocatura istituzionale, politica e associativa.

Il Congresso, dimostrando maturità, ha approvato a larga maggioranza.

La mozione d'ordine ha pertanto "assorbito" tutte le mozioni pertinenti al tema n. 1, mozioni che verranno discusse nella sessione ulteriore del Congresso che dovrebbe tenersi nel prossimo mese di ottobre.

Tra queste, anche le mozioni ordinamentali, relative, cioè, alle proposte di riassetto della governance dell'Avvocatura, tra le quali spiccava la mozione n. 50 (primo firmatario Vinicio Nardo, al tempo Presidente del COA Milano e componente dell'ufficio di coordinamento di OCF).

La mozione Nardo aveva animato il dibattito pre-congressuale, ipotizzando una revisione dell'assetto istituzionale del CNF prefigurando una componente giurisdizionale titolare delle competenze disciplinari, da eleggere con il vigente sistema, e una componente amministrativa con un numero maggiore di componenti, da eleggere con votazione di primo grado (simile a quello previsto per Cassa Forense).

Il percorso di approfondimento e discussione delle mozioni sull'ordinamento professionale è già iniziato con la costituzione di cinque gruppi di lavoro coordinati dall'Ufficio di Presidenza del Congresso, ai quali partecipano componenti di CNF, OCF e delle Associazioni maggiormente rappresentative. Nello specifico: GDL n. 1 - Sistema istituzionale; GDL n. 2 - Accesso alla professione; GDL n. 3 - Formazione e aggiornamento professionale; GDL n. 4 - Modalità e forme di esercizio della professione; GDL n. 5 - Deontologia e procedimento disciplinare.

I lavori dei gruppi sono iniziati il giorno 8 maggio. L'obiettivo è quello di pervenire a un articolato organico di riforma della Legge Professionale e sarà fondamentale, oltre alle attività dei gruppi, il dibattito e il confronto che CNF, OCF, Ordini ed Associazioni riusciranno a promuovere con i delegati e con l'Avvocatura per un effettivo coinvolgimento e partecipazione a scelte importanti, che caratterizzeranno e qualificheranno la nostra professione per il futuro.

La Rosa Monaco nuovo Vice presidente della Cassa Forense

L'Avvocato catanese Giuseppe La Rosa Monaco è il nuovo Vice Presidente dell'Ente Previdenziale degli Avvocati, cui giungono le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania per questo traguardo che dà prestigio a tutto il Foro.



Giuseppe La Rosa Monaco

In memoria di Fabio Florio

di Vito Branca

Ricordare l'Avvocato Fabio Florio, per volontà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e della famiglia, è un onore al quale avrei, molto volentieri, rinunciato per motivi agevolmente intuibili. Sono un uomo avanti negli anni, e cinquanta di questi li ho trascorsi ad essere amico di Fabio, della sua famiglia e della sua famiglia di origine, e quindi ho temuto di non avere la forza di reggere l'impatto emotivo nel ricordarne la figura alle colleghe ed ai colleghi del Foro di Catania, alla presenza dei maggiori esponenti della magistratura del Distretto e dei familiari.

E così è accaduto, più volte sono stato sopraffatto dalla commozione nel vedere i volti e gli sguardi pieni di struggente malinconia della moglie, la cara collega Maria Gabriella Santalco, e dei figli, anche loro cari colleghi, Federica, Antonio e Fabrizio, ed in quei momenti è stato molto difficile non lasciarmi travolgere dall'onda delle emozioni e dei ricordi.

Tuttavia, essendo consapevole dell'esigenza di assolvere il dovere della memoria che mi è stato attribuito, desidero aderire all'impegno nel miglior modo possibile, anche se incompleto sul piano della dettagliata ricostruzione delle varie fasi della luminosa carriera professionale di Fabio Florio ritenendola ben nota a tutti gli avvocati del nostro Foro.

Avvocato di terza generazione, nipote dell'Avvocato Salvatore Florio e figlio dell'indimenticabile Avvocato Nino Florio, autentico fondatore della moderna avvocatura catanese, Fabio negli anni ne diverrà una perfetta sintesi aggiungendo alla tradizione familiare un tratto personale e distintivo che costituirà patrimonio di tutte le generazioni professionali: stile, eleganza, garbo, mitezza, saggezza, forza del sapere, rigore morale ed equilibrio.

Fabio Florio, persona mai divisiva e sempre inclusiva, ha interpretato il ruolo di Consigliere e di Presidente del nostro Ordine per sedici anni, e di Componente del Consiglio Nazionale Forense per ulteriori otto anni, nella dimensione del massimo riguardo e della massima apertura nei

confronti di ogni singolo collega, attribuendo ad ognuno pari dignità e pari diritto all'ascolto.

Nel difficile compito di assicurare alla Classe forense il rispetto istituzionale dovutole, mai si è abbandonato a compromessi e mai è venuto meno ai ferrei principi morali che hanno caratterizzato la sua carriera professionale, ed io sono in grado di affermarlo senza timore di smentite essendone stato diretto testimone. Ho condiviso infatti con Fabio, fra l'altro, ben venticinque anni (giurammo insieme il 14 Marzo del 1987) di onorato servizio nella Magistratura Tributaria d'appello e nel 2001 la coraggiosa iniziativa, avveniristica per l'epoca, di sottoporre volontariamente a controllo l'attività economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ordine di Catania con l'istituzione del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Catania, sotto la guida di Fabio Florio, fu infatti il primo ordine in Italia a dotarsi di questo organismo di controllo, che ho l'onore di presiedere, anticipando di ben undici anni la specifica previsione normativa, introdotta dall'art.31 della Legge n.247 del 31/12/2012, entrata poi a regime solo nel 2019, e nel 2005 fu

14



Fabio Florio.



La targa commemorativa.

uno dei primi ordini in Italia a dotarsi della Scuola Forense costituendo la Fondazione “Vincenzo Geraci”; altra grande figura di Presidente dell’Ordine, divenuta, poi, punto di riferimento per la formazione e per la crescita culturale di generazioni di giovani avvocati.

Si tratta solo di alcune tappe, pur se fortemente significative e simboliche, della grande carriera di Fabio Florio, esponente di una straordinaria tradizione familiare e professionale nelle istituzioni durata quasi cinquant’anni e che ha avuto il merito di accompagnare l’avvocatura catanese dalla fine di un lungo e faticoso dopoguerra sino alle soglie del futuro, oggi il nostro presente, di una professione che trova le proprie radici nella plurisecolare storia del diritto e della giustizia e che, come poche altre categorie del lavoro intellettuale, continua a tenere saldamente integro il rapporto con la civiltà della legge e del diritto.

Fabio Florio è stato un maestro di stile professionale ed un educatore di deontologia, che ha insegnato il modo migliore di vivere le istituzioni forensi e la decisione di intitolare anche a suo nome, accanto al nome del padre, la Sala del Consiglio, costituisce il miglior riconoscimento che il Consiglio dell’Ordine di Catania, con il suo illustre presidente Avvocato Antonino Distefano, potesse attribuirgli.

La storia professionale di Fabio Florio ha esaltato il ruolo centrale che, nel nostro ordinamento democratico, riveste la figura dell’avvocato quale imprescindibile interlocutore della coscienza civile di una nazione in cui tutti i cittadini “sono

uguali davanti alla legge” e “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Al primato della legge, scritto nel Titolo I della nostra Carta e dedicato ai Rapporti Civili, corrisponde il primato della giustizia, il cui esercizio, attraverso la giurisdizione, non può essere disgiunto dalla irrinunciabile figura di garanzia dell’avvocato, con buona pace di alcuni tribunali speciali mediatici che ossessivamente si accaniscono nell’amplificare una deprecabile vulgata che considera gli avvocati, in quanto tali, un fastidioso ostacolo all’esecuzione di sentenze già scritte in luoghi che tutto sono tranne che aule di giustizia.

Affinché ne resti traccia nella coscienza di tutti voglio ricordare che, nella Torino sfigurata dal terrorismo degli anni settanta, l’Avvocato Fulvio Croce, un anziano civilista Presidente dell’Ordine di quella città, fece il proprio dovere come difensore d’ufficio, nominato dalla Corte di Assise, di alcuni feroci capi delle Brigate Rosse – Gallinari, Franceschini, Curcio e Ferrari – sino a pagare con la vita, il 28 Aprile del 1977, il coraggio, l’orgoglio e la dignità di essere avvocato, sempre e comunque, di qualsiasi imputato, anche il più efferato terrorista.

15



La famiglia Florio.

Ed in quello stesso processo, faticosamente proseguito per le continue rinunce per malattia (depressione recitavano i certificati) dei giudici popolari, gli altri avvocati d'ufficio, nonostante le pesanti intimidazioni e le serie minacce di morte, raccolsero l'esempio del Presidente Croce e restarono al proprio posto per assicurare agli imputati il rispetto del diritto alla difesa, compiendo un gesto che ancora oggi mi colpisce e mi emoziona profondamente pur essendo trascorsi quarantacinque anni: ognuno degli avvocati, venuto il suo turno, si alzava ed esponeva la toga alla Corte.

In quel processo l'Avvocato Fulvio Croce e gli altri colleghi del Consiglio dell'Ordine di Torino non si rifugiarono dietro i formalismi ma, ostentando la toga, diedero ad una nazione impaurita dall'attacco terroristico un esempio di grande coraggio e di profondo attaccamento alla professione di avvocato; e non è un esercizio retorico, ma è storicamente oggettivo, affermare che in quel processo, ed in quella occasione, quegli avvocati di Torino indicarono la strada per non piegarsi al terrorismo, e per assicurare forza e capacità di reazione alle nostre istituzioni repubblicane, ed affermarono il primato dell'avvocatura quale presidio della ragione e del diritto.

Non è questa la sede per criticare il nostro sistema di giustizia e la sua storica e complessiva inadeguatezza, nonostante le riforme già intervenute, e la infinita emergenzialità delle leggi e dei riti, ma ricordare grandi avvocati è sempre un momento propizio per esaltare il ruolo e la funzione della professione forense.

Piero Calamandrei, maestro del diritto e padre Costituente, un secolo addietro esclamava "troppi avvocati" e quindi si chiedeva "quali avvocati?"; con incredibile sensibilità anticipatoria di un tema ancor oggi più attuale e più sentito di quanto non lo fosse all'inizio degli anni Venti, ed io confesso di non avere, al riguardo, una risposta secca e decisa, il tema è troppo ampio, ma ho un'idea chiara: tutti gli avvocati che, come Fabio Florio, indossano la toga con onore.

Per età, per storia personale e professionale, appartengo ad un tempo dell'avvocatura che è trascorso ma che è sempre valido ed attuale per le nuove generazioni della professione forense poiché conduce al tempo di figure esemplari come Fabio Florio: io ho avuto il privilegio di essere suo vero amico ed ho avuto l'onore di essere suo collega.

Rendo omaggio alla sua memoria di Uomo e di Avvocato.

16

Patrocinio a spese dello Stato, firmato il protocollo per il settore penale che entra in vigore l'1 luglio

Entra in vigore il prossimo 1 luglio il protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, firmato oggi tra il Presidente del Tribunale di Catania, Dott. Francesco Mannino, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Antonino Guido Distefano.

Il protocollo è il frutto del lavoro svolto dal Tavolo tecnico - istituito il 15 settembre 2022- composto dal Coordinatore, Presidente Dott. Sebastiano Mignemi, dal Presidente Dott. Oscar Biondi, dai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Tiziana Aloisio e Avv. Corrado Adernò e per il personale amministrativo dalla Dott.ssa Elena



Maimone, dal Dott. Isidoro Bonaventura e dal Dott. Giuseppe Cappello.

Il protocollo contiene anche i modelli (che saranno disponibili sul sito del Consiglio dell'Ordine) per la redazione dell'istanza di ammissione e dell'istanza di liquidazione al fine di ridurre i tempi di ammissione al beneficio, quelli di decisione sulle istanze di liquidazione e quelli relativi all'effettivo pagamento degli onorari. Si tratta di un passo importante nel percorso delle buone prassi avviate negli uffici giudiziari catanesi.

Commemorazione di Francesco Geraci

di Roberto Porto

Tengo ad esprimere il mio più vivo apprezzamento per questa iniziativa, quella cioè di intitolare la Sala del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza a figure prestigiose della nostra Avvocatura, che ci hanno guidato nel nostro recente passato in anni di straordinaria trasformazione del ruolo e della funzione della nostra professione.

Grato, in particolare, al Presidente Distefano e all'intero Consiglio per avermi affidato, nell'occasione, il compito di ricordare Francesco Geraci, Presidente dell'Ordine dal '96 al '99, e grato alla Sua famiglia per averne assecondato la scelta.

Per me è una forte emozione, ma la vivo con la consapevolezza di assolvere a un dovere, quello di testimoniare alla classe forense catanese una stagione fulgida e carica di successi che portarono l'Ordine degli Avvocati di Catania ad essere protagonista nel dibattito nazionale che, alla fine degli anni '90, si svolgeva in ordine alle nuove connotazioni della professione forense. E se co-protagonista nella stagione del cambiamento fu proprio l'Ordine di Catania, il Suo Presidente del tempo, l'avv. Francesco Geraci, ne fu il più autorevole e apprezzato interprete.



Francesco Geraci

Franco Geraci nacque nel 1937 e morì nel 2012 a 75 anni.

Sotto il profilo professionale il suo excursus è lineare e determinato: dopo la laurea scelse, senza indugi, la strada della libera professione, iniziando la pratica forense presso lo studio dell'avv. Giacomo Di Lorenzo. Divenuto avvocato nel '68, acquisì una grande competenza nel settore bancario, commerciale e concorsuale (lo ricordiamo, peraltro, per molti anni unico legale fiduciario locale del più importante istituto di credito nazionale) che gli consentì di costituire uno studio professionale assolutamente apicale, punto di riferimento di generazioni di avvocati, fucina di saperi, consegnati e proseguiti da Maria Concetta Geraci e Sebastiano Geraci, i suoi figli, oggi brillanti avvocati, che ne hanno raccolto il testimone.

In questa giornata così carica di emozioni va, però, ricordato e sottolineato il suo profilo istituzionale.

Franco Geraci divenne nell'81 consigliere dell'Ordine e continuò nella carica per 15 anni.

In questi anni si distinse per la sua costante partecipazione alle attività istituzionali, e in particolare per l'attenzione verso i giovani avvocati, curandone soprattutto i percorsi formativi, per i quali ha sempre mostrato una straordinaria vocazione.

In questa fase della sua attività istituzionale lo ricordiamo sempre presente (e spesso volte promotore) ai Convegni di studi e di approfondimento culturale.

In questi anni costituì (divenendone il Presidente) il Centro studi di diritto bancario, terminale di una serie di incontri di alto livello scientifico ed esercitazioni tenute dai più qualificati operatori del settore (docenti, magistrati, avvocati).

Questa lunga e attiva presenza all'interno del Consiglio, alimentata dal consenso generalizzato che la classe forense gli attribuiva in occasione del rinnovo dei mandati consiliari, lo rese pronto e consapevole del dovere di assumersi la

responsabilità (a cui da più parti veniva chiamato) di porsi alla guida dell'istituzione forense.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il biennio 1996-1997 ne furono l'occasione.

Erano anni difficili per l'Avvocatura che viveva la stagione delle riforme ordinamentali e di sistema tra notevoli difficoltà connesse ai nuovi equilibri politici nel Paese e ai rapporti con la Magistratura (importante interlocutrice ai livelli istituzionali e associativi).

Erano gli anni delle assemblee dell'Adriano, dell'astensionismo diffuso e prolungato, anni in cui si avvertiva la necessità di rafforzare il ruolo propositivo degli Ordini ed aprirli al contributo dell'associazionismo nelle varie sue articolazioni (sindacali, formative, di politica-forense, culturali, dei giovani avvocati) associazioni che da tempo animavano il dibattito in ordine alla politica giudiziaria nel Paese.

Franco Geraci, con la sua straordinaria sensibilità di uomo della istituzione ma anche di avvocato impegnato nella quotidianità della vita giudiziaria, seppe cogliere i segnali che venivano dalla classe, segnali di insofferenza, di fermento, di necessità di rafforzare il ruolo e la tutela dell'avvocato, e, a Catania, anche di turbamento, per il barbaro omicidio di Serafino Famà (novembre 95).

Supportato innanzitutto da quelli che venivano definiti i "giovani" del Consiglio uscente, il cui leader era proprio Fabio Florio, predestinato alla Sua successione, Franco non esitò a scendere in campo per assumere la guida della rappresentanza, aggregando nella sua squadra anche avvocati di una generazione già matura, formatasi nelle associazioni di settore (Sindacato - Camera Penale - AIGA- Amministrativisti - Camera Civile) e, pertanto, esperienti e capaci di intercettare e di comprendere le ragioni del cambiamento, tanto invocato dalla categoria.

A seguito di un consenso plebiscitario assume la carica di Presidente dell'Ordine per il biennio 96-97 sulla base di un programma (giudicato all'epoca quasi rivoluzionario) che si articolava seguendo due direttive fondamentali: all'interno del Consiglio e all'esterno in campo nazionale. Rafforzò innanzitutto, con il sostegno dell'Ufficio di presidenza (avvocati Fabio Florio e Ignazio De Mauro), all'interno del Consiglio la sua funzionalità, aumentando la periodicità delle sedute, stimolando l'attività dei singoli consiglieri affidando loro la responsabilità delle Commissioni di lavoro e di studio (in gran parte aperte ad avvocati esperti nelle materie), avviando a ristrutturazione del personale amministrativo, così preparandone per tempo il ricambio generazionale, curando la diffusione della cultura deontologica, che proprio in quegli anni (1997) registrò il varo del Codice Deontologico.

Franco Geraci ne fece una priorità, introducendo nel Centro Studi di Formazione Professionale, di cui era Presidente, le esercitazioni di deontologia, definita "scienza dei doveri", nominando avvocati di provata esperienza nel ruolo di tutori dei giovani praticanti, assicurando, inoltre, attraverso la pubblicazione (affidata alle cure del compianto avv. Rosario Magnano) di un massimario delle decisioni in materia disciplinare nella rivista dell'Ordine, Vita Forense, rivista che venne rilanciata e diffusa periodicamente agli iscritti per assolvere al dovere della trasparenza delle attività del Consiglio, che, per il Presidente Geraci era una sorta di primo comandamento.

La funzionalità del Consiglio in quegli anni fu, come dicevo, resa possibile per Suo merito, per la Sua intelligenza, autorevolezza, fermezza e per le Sue capacità di coinvolgere le brillanti energie degli avvocati del libero foro del tempo,

18



La famiglia Geraci.



la targa commemorativa.

finendo così con il proiettare il nostro Ordine a livelli straordinariamente rilevanti, se non apicali, a livello nazionale.

In questo il Presidente si dimostrò un autentico fuoriclasse!

Con un'opera, che oggi chiameremmo di "lobbismo", ma che in realtà era di tessitura di rapporti personali facilitati dal carisma, dalla serietà e dalla credibilità che si era conquistato come rappresentante di un'Avvocatura di grande tradizione ebbe il privilegio (e direi in parte il merito) di vedere nominati ai vertici degli organismi, che in quel momento esprimevano la rappresentanza degli Avvocati, forti personalità, come il prof. Avv. Antonino Galati (Vice Presidente del CNF e predestinato ad esserne il Presidente se non fosse prematuramente scomparso), l'avv. Antonio Leonardi, Presidente nazionale dell'O.U.A., l'avv. Enzo Trantino, Presidente dell'Assemblea dell'Unione delle Camere Penali, il prof. Avv. Nino Mirone, sottosegretario con delega alle libere professioni del Ministro di Giustizia Flick, tutte espressioni autorevoli e prestigiose del Foro della nostra Città, che, per una serie di virtuose, ma non casuali circostanze, salì alla ribalta del dibattito politico del "pianeta Giustizia", ed anche per il contributo offerto da esponenti autorevoli della locale Magistratura (la Presidente Anna Finocchiaro della Commissione Giustizia della Camera), il Presidente dell'ANM Nazionale Giuseppe Gennaro.

Riflettori su Catania dunque e riflettori sull'Avvocatura catanese, che, sotto la sapiente regia del Suo Presidente, di concerto con la Università

e con il Consiglio Notarile, nell'ottobre del '97, riuscì ad organizzare, proprio nella nostra Città, un importante Convegno, presieduto dal Vice Presidente del CSM e alla presenza di Ministri Flick e Berlinguer, sulla Formazione delle professioni legali, a seguito del quale, nei successivi mesi furono varate le c.d. scuole Bassanini, progettate, com'è noto, per avviare un percorso di formazione comune ai magistrati, avvocati e notai, aspirazione, del resto, mutuata dalla iniziale formazione acquisita negli studi universitari.

Con questa iniziativa di assoluto rilievo nazionale, si era, nel frattempo, concluso il primo mandato della Presidenza di Franco Geraci, il lavoro del quale fu apprezzato in maniera davvero plebiscitaria nelle elezioni per il biennio 98-99. Il Suo Consiglio venne confermato per 14/15, registrando l'ingresso dell'avv. Maurizio Magnano (anch'esso un predestinato, dato che ne sarebbe diventato Presidente in anni recenti).

Il presidente Geraci continuò nel successivo biennio con immutato impegno nel suo servizio, sforzandosi di tenere sempre vivo il contatto quotidiano con gli avvocati, raccogliendone le istanze, suggerendo iniziative, stimolandone gli interessi culturali e professionali.

Franco Geraci attivò i suoi sensori rinsaldando i rapporti con gli ordini del Distretto della Corte di Appello, volti concordemente a sollecitare il potere legislativo e, in particolare, i Ministeri competenti, ad interventi mirati a rendere più funzionale nei nostri Tribunali il servizio Giustizia.

I suoi interventi in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari ne hanno rappresentato un lucido quadro corredato, però, da idee anticipatrici sempre propositive e progettate con gli altri Fori.

Erano anche gli anni del dibattito sulla nuova legge professionale, risalente al 1933, ma che tardava ad essere varata, nonostante da tempo si fossero aperti nuovi orizzonti per l'esercizio della professione al di fuori dei confini nazionali.

In questa prospettiva, il Presidente Geraci aprì la formazione dei giovani avvocati (e anche dei meno giovani) alle nuove frontiere del diritto comunitario e a quello del diritto penale europeo, organizzando una serie di incontri di approfondimento, con l'intervento di giuristi qualificati.

La sensibilità mostrata da Franco Geraci anche su questi temi portarono il nostro Ordine

ad inserirsi come componente attivo all'interno della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa che, alle soglie del 2000, svolgeva un ruolo di promozione tendente alla armonizzazione delle pratiche forensi e della deontologia professionale, favorendo scambi e stages di giovani avvocati apportando in definitiva strumenti di conoscenza e di cultura giuridica per il rafforzamento delle regole a presidio della funzione del difensore.

Franco Geraci fu anticipatore anche in questo.

Inserì il nostro Ordine, attraverso i suoi delegati, nelle Commissioni di Studio della Federazione pubblicandone i lavori e gli approfondimenti e diffondendo saperi e informazioni.

Il ruolo attivo e partecipativo personalmente assunto nelle assemblee annuali della Federazione Europea degli Ordini Forensi gli valse il privilegio di organizzare, di concerto con l'Ordine di Messina, uno straordinario Congresso tenutosi a Taormina nell'ottobre del '99: la IX Assise del Mediterraneo, Assise che riunì, nell'occasione, centinaia di avvocati europei e dei paesi magrebini sui temi più significativi dell'esercizio della professione: quelli della garanzia giudiziale

della presunzione d'innocenza e quelli della tutela giudiziaria sul piano penale e civile.

L'Assise degli avvocati del Mediterraneo costituì l'ultimo capitolo a conclusione del suo mandato, capitolo prezioso che Franco Geraci ha conferito all'imponente libro della Storia della nostra Avvocatura.

A seguito di una nobilissima lettera di commiato che pubblicammo sulla rivista dell'Ordine e nella quale motivò la Sua volontà di non ricandidarsi, per il semplice fatto di voler mantenere un impegno preciso assunto con la classe, lo ringraziammo con un commosso editoriale scritto dal Direttore della rivista Silvestro Stazzone.

Ricordarlo significa rinnovare il "Grazie Presidente" di allora, e riconoscerne ancora oggi valori, meriti e competenze, che hanno arricchito il nostro Foro, implementandone il prestigioso patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni di avvocati alla quale consegniamo i VALORI DELLA MEMORIA.

20



Un momento della commemorazione.

Avvocatura, chi non ha memoria, non ha futuro

di Enzo Trantino

Sono tentato di invertire i termini e la filosofia del tema: non ha futuro chi ha rinunciato alla memoria. La generazione che ha sempre fretta, almeno quella della toga, ha un deficit costituzionale di rispetto per sé stessa.

Non proponiamo nostalgie e retrospettive. La cultura contadina che ha governato a lungo la nostra storia ci ha insegnato che non esistono alberi, fiori, piante che non abbiano radici, né costruzioni senza fondamenta.

La semplificazione non è mai banalizzazione.

Quindi, mi affido a diario arcaico. Lucido, semmai, gli argenti di famiglia che ogni comunità dovrebbe rispettare con orgoglio estetico. Così, mi chiedo e chiedo: finiti i maestri, nel pianeta della toga, le nuove generazioni hanno ricevuto benefici e affrancamenti?

O non avvertono per caso il senso della orfanità e la ricerca inutile, e, in particolari momenti di scoramento culturale, l'assenza della parola antica e amica, il ritorno febbrile alla memoria di chi nulla voleva, cercando di dare molto?

Non era generosità paternalistica: era trasfusione a effetti permanenti di amicizia con libri fondamentali, con risultati di esperienza, con alternanza di visioni, altissime componenti per avviare il futuro.

C'erano loro, i libri, antichi alberi nel giardino del dubbio; loro, i depositari di antichi errori riparati dalla ricerca riuscita di soluzioni accolte, sostenute dal confronto con quei "testi" in copertina in pelle, che invitavano a essere carezzati.

E poi, a volte a notte fonda o, persino, all'alba, ecco trovata la "massima", che diventava non solo pronuncia in diritto, ma possesso esaltante, decisivo spesso per risolvere la causa, e, per noi penalisti, il destino di tante attese.

Era la mappa del tesoro, il premio all'affanno di una ricerca che vinceva il labirinto. La mattina seguente era piccola festa della "ditta". E si andava felici al dibattimento. Con giudici che ti pesavano per quello che sapevi e che non avevano fretta, raramente invitando a "concludere".

C'era rispetto che veniva garantito dalla cultura, dalla passione, dalla capacità di sacrificio, dal clima di reciproca considerazione.

Sarebbe richiesta risibile il confronto dei "tempi" del processo: si spendeva una settimana in Corte d'Assise, allora competente persino per rapine ed estorsioni, oltre che per i reati di massima rilevanza. Già, le Corti di Assise: era come arrivare sulla sommità di una scala, che richiedeva allenamento, maturazione, selezione.

Improprio un passato di quella misura. Ora, tutto è elefantaco, persino gli adempimenti del giudicare, e non per pigrizia dei giudici, oberati da montagne di processi, alcuni evitabili, se anticipata la prevedibile conclusione.

Allora si camminava, ora si corre. Attendiamo ancora che ci venga comunicato il traguardo, se le udienze in Cassazione, salotto di saperi

21



In foto Enzo Trantino.

eccellenti una volta, sono affollate da "ricorsi" spesso impresentabili, ancora prima di essere inammissibili, con l'umiliante abitudine a subire, prima dell'inizio dell'udienza, la comunicazione dell'uscire che annota, su ordine del Presidente, quanti difensori "rinunciano alla discussione riportandosi ai motivi".

E, purtroppo, l'elenco dei disertori è spesso nutrito, violatori di etica, e procacciatori di indebita remunerazione, indispensabile per tentare una soluzione giuridica, non per rinunciarvi, "rimettendosi".

Devo fermarmi.

Il fatto è che amo troppo questa toga che ha dato alla mia vita, postura, nuovo ritmo dei battiti cardiaci, dono di adrenalina, materia indispensabile per vivere i percorsi della gioia interiore.

Logorato il rapporto con molti magistrati incalzati dai ruoli, e, purtroppo, indisponibili, alcuni, all'accoglienza di un esercito di difensori che hanno rifiutato l'umiltà dei tempi della conoscenza, così condannandosi all'esilio della stima, resta la domanda: è questo che i giovani avvocati vogliono?

Si stringono gli spazi della speranza. Si ricordi che l'aula magna, il "salone" del "palazzo", venne sapientemente definito da un Ministro in visita: "Sala delle adunanze", cioè l'agorà al chiuso, luogo della parola nutrita dalla sapienza, o, in attesa di alimenti.

Se si alzano ancora gli steccati, sarà il luogo della parola inutile, se l'intelligenza artificiale non la sostituirà.

Ai giovani, un disadorno consiglio: se non trovate più maestri, o se non siete disposti a cercarli, rivolgetevi ai libri.

Il passaggio veloce delle pagine nei "media" sono come il placebo e la medicina.

La "carta" deve ancora offrirvi testimonianza, e, se vi assiste, adeguata sensibilità, oltre a qualche emozione.

Se questo sarà un discorso ai sordi, vi aspettano praterie di solitudine.

Siate, invece, orgogliosi della vostra storia: voi siete la difesa, la corazza dei deboli.

Siate onorati nello scoprirvi quale unica professione liberale riconosciuta dalla Costituzione. L'art. 24 sia la vostra carta d'identità.

Firma del "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIFFUSIONE DELL'EDUCAZIONE E FORMAZIONE ALLA LEGALITÀ" tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, l'Associazione Nazionale Magistrati del Distretto di Catania, il Consiglio dei distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone.

I punti salienti:

a) Prevedere momenti periodici di confronto e approfondimento rivolti a docenti e formatori sul tema dell'educazione alla legalità per i giovani;

b) Promuovere eventi formativi, convegni, corsi di formazione per gli operatori, per le figure educative in genere, per i genitori (e nonni) e tutti coloro che siano interessati all'ambito dell'educazione alla legalità;

c) Prevedere forme di collaborazione con il mondo scolastico e con le Università (anche c.d. della "Terza Età") per potenziare l'educazione alla legalità;

d) Allestire luoghi della memoria della legalità;

e) Supportare i rispettivi programmi e iniziative in materia di educazione alla legalità;

f) Attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le procedure necessarie per la riuscita di dette iniziative.



La foto della giornata.

Verso un umanesimo digitale?

Giustizia predittiva IA e tutela dei diritti

di Giuseppe Sileci

Alcune settimane fa, un nutrito gruppo di imprenditori, molti dei quali impegnati nel settore della innovazione tecnologica, e di esponenti dell'accademia ha lanciato l'allarme sui rischi che uno sviluppo estremamente rapido e non adeguatamente regolamentato dei sistemi di intelligenza artificiale può avere sulla vita degli uomini.

Mi riferisco alla petizione, sottoscritta – tra gli altri – anche da Elon Musk, con la quale è stata chiesta una moratoria di almeno sei mesi allo sviluppo di AI generative come ChatGpt.

Sempre Elon Musk, intervenendo ad un pubblico dibattito, ha affermato che molto probabilmente, in un futuro non molto lontano, “ci saranno sempre meno lavori che un robot non saprà fare meglio di noi”, prevedendo una disoccupazione di massa.

Una recentissima ricerca dell'Università della Pennsylvania e di OpenAi, la società che ha creato e sta sviluppando ChatGpt, avverte che verosimilmente l'intelligenza artificiale avrà un maggiore impatto proprio sul lavoro intellettuale, sostituendosi a milioni di professionisti o c.d. lavoratori della conoscenza, le cui mansioni potranno essere meglio e più rapidamente disimpegnate da un algoritmo adeguatamente addestrato alla soluzione di determinati problemi che,

sino ad oggi, hanno richiesto competenze di livello universitario.

Uno scenario abbastanza allarmante, precognizzato anche da chi ha investito e sta investendo risorse enormi nella tecnologia digitale e che potrebbe oscurare i vantaggi che ne potrebbe avere l'umanità intera.

Appena un anno addietro, scrivendo un breve contributo per questa stessa rivista in materia di “giustizia predittiva”, avevo accennato ad una indagine promossa dalla European Lawyers Foundation e dal CCBE finalizzata alla comprensione degli effetti – soprattutto sugli studi professionali più piccoli – derivanti da una massiva applicazione della intelligenza artificiale, ma era difficile immaginare che a distanza di pochi mesi il quadro di riferimento avrebbe subito così significativi e repentini cambiamenti.

Quando scrivevo di giustizia predittiva, infatti, ChatGpt era nota solo tra gli addetti ai lavori e “Bard”, ossia la diretta concorrente sviluppata da Google, non esisteva ancora.

La rapida diffusione di questa tecnologia ha immediatamente incontrato il favore degli “internauti” ma ha altrettanto immediatamente messo in allerta gli organismi istituzionali.

Mi riferisco al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 marzo di quest'anno, che ha disposto in via d'urgenza la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali raccolti da OpenAi per l'addestramento degli algoritmi adoperati da ChatGpt e relativi a soggetti stabiliti in Italia, cui ha fatto seguito, l'11 aprile, la sospensione del suddetto provvedimento dopo che OpenAi ha manifestato la disponibilità a collaborare con il Garante per porre in essere tutta una serie di misure concrete a tutela dei diritti e delle libertà sia degli interessati, i cui dati siano stati trattati per l'addestramento degli algoritmi strumentali al funzionamento di ChatGpt, sia degli utenti del servizio medesimo.



Più in generale, a me pare che l'intelligenza artificiale sia la vera sfida del nuovo millennio che l'umanità dovrà affrontare gestendo nel migliore dei modi la transizione verso quello che qualcuno ha definito come un "umanesimo digitale" nel quale uomini e macchine dovrebbero convivere "pacificamente", consentendo ai primi di sfruttare le potenzialità delle seconde per una migliore esistenza.

Di ciò, ossia della necessità di normare il fenomeno "socio-economico", ne sono ben consapevoli le istituzioni europee.

La proposta di Regolamento sulla intelligenza artificiale (COM 2021/206/final) sta proseguendo il suo iter parlamentare e la discussione in aula dovrebbe iniziare dopo la metà del mese di giugno.

Ma le Istituzioni Europee si sono spinte ancora più avanti, ponendosi l'obiettivo di regolamentare in maniera uniforme in tutti i paesi dell'Unione la responsabilità di natura extracontrattuale derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale.


Mi riferisco alla proposta di direttiva 2022/0303 (COD) "relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale": in breve, "direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale".

L'iniziativa si inserisce nel solco tracciato dalla proposta di Regolamento sulla intelligenza artificiale, il cui scopo è quello di garantire la sicurezza e di tutelare i diritti fondamentali quando questi valori possono essere messi a rischio dalla applicazione di sistemi di intelligenza artificiale.

L'obiettivo della proposta di Regolamento è quindi quello di assicurare un giusto equilibrio tra benefici e rischi che l'uso di queste tecnologie possono comportare sulle attività umane e sull'economia.

Tuttavia, poiché l'armonizzazione degli ordinamenti interni può aiutare sì a prevenire e mitigare questi rischi, ma non può escludere del tutto il pericolo che dall'uso della intelligenza artificiale derivino danni a persone ed imprese, si è imposta la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali al fine di assicurare un adeguato ed omogeneo livello di tutela giudiziaria.

Qui non vi è lo spazio per illustrare diffusamente le norme della proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale e quelle della Direttiva sulla responsabilità da IA, sulle quali si tornerà in



prosiegua, ma pare opportuno dare conto della scelta di campo effettuata dalle Istituzioni Europee – che ovviamente è all'esame dell'assemblea parlamentare – sul modello risarcitorio ritenuto più idoneo ad una più adeguata tutela dei diritti.

Consapevoli che le caratteristiche di alcuni sistemi di intelligenza artificiale sono quelle della opacità, del comportamento autonomo e della complessità, rendendo in tal modo estremamente difficoltoso l'onere della prova a carico del danneggiato quando l'intelligenza artificiale si interpone tra l'azione o l'omissione umana ed il danno (intendendosi per tale il pregiudizio causato dall'output prodotto da un sistema di IA o dalla mancata produzione dell'output atteso), la proposta di Direttiva opta per un alleggerimento del suddetto onere probatorio rafforzato dal diritto di chiedere al fornitore o all'utente di sistema di IA ad alto rischio pertinenti elementi di prova sul funzionamento della tecnologia digitale e, in mancanza di riscontro, di ricorrere all'autorità giudiziaria per avere accesso a queste informazioni.

In particolare, l'art. 4 della proposta di Direttiva definisce non una presunzione di colpa, bensì una presunzione relativa tra il nesso di causalità ed il danno in caso di colpa e distingue quattro fattispecie.

In linea generale (prima fattispecie), il Giudice presumerà il nesso di causalità tra la colpa del convenuto e l'output prodotto (o non prodotto) da un sistema di IA alle seguenti condizioni: a) se l'attore avrà innanzitutto dimostrato la colpa del soggetto di cui si afferma la responsabilità, e consistente nella inosservanza di un obbligo di diligenza; b) se è ragionevolmente probabile che, sulla base delle concrete circostanze, la inosservanza dell'obbligo di diligenza ha in-

fluito sull'output ovvero sulla mancata produzione dell'output; c) se l'attore avrà dimostrato che il danno (lamentato) è una conseguenza dell'output generato dal sistema ovvero dalla mancata produzione dell'output atteso.

Se invece il danno è stato causato da sistemi di IA ad alto rischio (seconda fattispecie) e la domanda è proposta contro il fornitore del sistema, la norma sembra alleggerire la posizione processuale del danneggiato perché non sarà richiesta la prova della inosservanza di un obbligo di diligenza ma sarà sufficiente dimostrare i seguenti requisiti: a) se il sistema di IA utilizza dati per l'addestramento di modelli, che il detto sistema non è stato sviluppato sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfino determinati standard di qualità; b) il sistema non soddisfa determinati obblighi di trasparenza; c) il sistema non consente la efficace supervisione da parte di persone fisiche durante il suo funzionamento; d) il sistema non garantisce un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cibernsicurezza; e) non sono state adottate immediate azioni correttive per adeguare il sistema agli standard richiesti dalla legge.

È appena il caso di aggiungere che tutti i requisiti in questione saranno definiti proprio dal Regolamento sull'Intelligenza Artificiale all'esame del Parlamento Europeo e che la procedura di "disclosure" prevista dalla proposta di direttiva quando è in discussione il risarcimento del danno causato da sistemi di IA ad alto rischio ha la sua spiegazione proprio nel fatto che per la progettazione, lo sviluppo e l'uso di questi sistemi la proposta di Regolamento impone standard e procedure più elevati la cui accessibilità e trasparenza devono essere maggiormente garantite.

Se invece la domanda è proposta non contro il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio, bensì nei confronti di un utente (terza fattispecie), sarà soddisfatta la prova della colpa – e dunque la inosservanza di un obbligo di diligenza – se il danneggiato dimostrerà che l'utente: a) non ha osservato l'obbligo di usare il sistema o di monitorarne il funzionamento conformemente alle istruzioni per l'uso che lo corredano; b) ha esposto il sistema a dati di input sotto il suo controllo che però non sono pertinenti rispetto alle finalità del sistema medesimo.

Infine, se la domanda sarà rivolta contro chi abbia utilizzato un sistema di IA per attività personale non professionale (quarta fattispecie), la presunzione relativa del nesso di causalità potrà essere invocata dal danneggiato solo quando il convenuto ha materialmente interferito con il funzionamento del sistema ovvero quando il convenuto, pur avendo modo di determinare le condizioni di funzionamento del sistema, non l'abbia fatto.

Due considerazioni conclusive, a questo punto.

È nelle finalità sia della proposta di Regolamento sia in quella di Direttiva delineare un quadro normativo che favorisca lo sviluppo disciplinato della tecnologia digitale e contribuisca a creare un generale clima di fiducia sulle benefiche potenzialità dell'Intelligenza Artificiale.

C'è da chiedersi, però, se i tempi della legge siano compatibili con i tempi del progresso tecnologico: la proposta di Direttiva dovrà essere recepita dai singoli Stati e prevede che dopo cinque anni sia sottoposta a revisione.

Forse un intervallo temporale eccessivamente lungo per governare un fenomeno talmente mutevole e dinamico che le scoperte ed i progressi sono obsoleti già il giorno dopo.



Processo del lavoro: il rito Fornero va in soffitta

Secondo la presidente della sezione lavoro del Tribunale di Catania, Laura Renda, collaborazione e confronto sono le parole chiave per un'efficiente risposta di giustizia

di Palma Balsamo

26

Per attuare la legge 206/2021, che ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, il legislatore delegato ha, con l'art. 3, comma 32, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, inserito nel codice di procedura civile un nuovo capo I-bis, e tre nuove disposizioni, gli articoli 441-bis, ter e quater.

Contestualmente l'art. 37 lettera e) ha abrogato l'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 2012/92, ossia quelle norme della cd. Legge Fornero che assoggettavano le cause in materia di licenziamenti ad uno speciale procedimento, che, a dire il vero, tanti problemi interpretativi e applicativi ha presentato.

Sin dalla sua prima applicazione, infatti, anche a causa della lacunosa ed imprecisa formulazione delle norme, si erano presentate numerose questioni di rito che hanno impegnato per anni le già carenti risorse da approfondire nei processi.

Senza contare che il rito Fornero comportava una moltiplicazione dei giudizi, sia per la struttura bifasica del primo grado, che vede una duplicazione di procedimenti - la fase sommaria e quella di opposizione - affidata allo stesso Giudice, sia per la necessità di instaurare giudizi ulteriori per tutte quelle domande (per il pagamento di emolumenti retributivi, il riconoscimento di qualifiche, il risarcimento del danno non strettamente dipendente dal licenziamento etc.) che non potevano essere trattate con il rito speciale.

Il problema poi si presentava ancora più grave dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 23/2015 che, abrogando il rito Fornero per gli assunti dal 7

marzo 2015, aveva introdotto un doppio regime il quale, comportando una diversità di riti, aveva portato a situazioni abnormi, come nel caso di più lavoratori licenziati per lo stesso fatto commesso in concorso tra loro e tuttavia sottoposti a discipline disomogenee per il solo fatto di essere stati assunti in date differenti.

Oggi il neo introdotto art. 441 bis c.p.c., fatte salve alcune disposizioni previste dallo stesso articolo, riconduce le controversie in materia di licenziamento all'ordinario processo del lavoro, assegnando ai dirigenti degli uffici il delicato compito di assicurare la trattazione prioritaria di tali controversie.

Per comprendere meglio la portata e l'importanza di tale compito, e conoscere i provvedimenti organizzativi adottati nella fase di prima applicazione della novella, raccogliamo le valutazioni della Dott.ssa Laura Renda, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Catania, che ha, con grande disponibilità, accettato di rispondere alle nostre domande.



Presidente Renda, il c.d. Rito Fornero, che la legge 92/2012 aveva introdotto come rito a scelta obbligata per le cause aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento nelle ipotesi in cui è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, è stato abrogato senza troppi rimpianti. Che giudizio può darsi all'esito di un decennio di sua applicazione, sia in termini di celerità sia di efficacia della risposta giudiziaria?

Ho sempre guardato con un certo scetticismo ai riti speciali o comunque alternativi al rito ordinario del lavoro, la cui originaria disciplina rispondeva di per sé - per snellezza, concisione e giusto equilibrio tra principio dispositivo e poteri d'ufficio - alle aspettative di un giusto processo. Non credo sia la tipologia procedimentale la condizione ed il presupposto per garantire celerità ed efficacia della risposta giudiziaria. Il c.d. Rito Fornero certo non merita una diversa e più indulgente valutazione, specie in ragione della sua struttura bifasica che ha piuttosto appesantito il percorso finalizzato alla definizione della lite.

La riconduzione, ad opera dell'art. 441 bis c.p.c., al modello ordinario di processo ha certamente il pregio di superare la macchinosità bifasica e la rigidità dell'ambito dell'oggetto della domanda. Scompare però anche quella vera e propria deformalizzazione dello schema processuale, presente nel rito Fornero, a vantaggio di un rigido regime di preclusioni istruttorie, che non sempre è funzionale ad una effettiva tutela del lavoratore licenziato. Qual è la sua opinione a riguardo?

Si, è vero. L'osservazione che precede ha una sua plausibilità. Non bisogna tuttavia dimenticare che il regime delle preclusioni ha il vantaggio di consentire un pronto inquadramento della fattispecie ed una corretta dinamica processuale costringendo le parti ad un immediato e non strategico uso di ogni strumento probatorio, ferma restando l'importante previsione di cui all'art. 421 c.p.c. storicamente funzionale alla ricerca della verità e al corretto equilibrio delle posizioni delle parti, pur senza alterare - come ho detto - la dinamica del processo che rimane ispirato al principio dispositivo.

L'art. 441 bis del codice di rito affida la riduzione dei tempi processuali non più alla specialità del rito, ma alla misura organizzativa della trattazione prioritaria, il cui concreto strumento attuativo è l'art. 144 quinquies disp att. c.p.c., che attribuisce al Presidente della sezione il delicato compito di favorire e verificare la trattazione prioritaria. Quali provvedimenti ha ritenuto di adottare per realizzare una effettiva priorità?

In realtà credo si sia sentita l'esigenza, nell'abrogare il rito Fornero, di persistere nell'indicare la strada delle priorità dell'organizzazione del lavoro del giudice, evidenziando - laddove ce ne fosse stato bisogno - la necessità di corsie preferenziali volte a dirimere velocemente controversie implicanti il diritto al posto di lavoro a fronte di una domanda di reintegra. È stata poi prevista - forse in una sede impropria - una norma direi "ordinamentale", che riguarda piuttosto i poteri di controllo del presidente di Sezione e del presidente del Tribunale in ordine agli effettivi tempi di fissazione e trattazione delle controversie in discussione.

In ogni caso, preso atto di ciò, è stata immediatamente disposta una modifica tabellare che prevede la assegnazione dei nuovi procedimenti ai magistrati, direttamente ad opera del presidente della sezione e non mediante algoritmo, al duplice scopo di distribuire equamente il carico dei suddetti procedimenti - evitando la concentrazione casuale degli stessi solo in capo ad alcuni - e al fine di tracciare in ingresso i medesimi: ciò perché si è voluta l'entrata in vigore del nuovo capo 1bis a partire dal 1 marzo 2023 senza tuttavia prevedere un c.d. codice oggetto, risultando in tal modo impossibile, in assenza di una previa "identificazione" di questi procedimenti, procedere a effettuare estrazioni statistiche trimestrali che consentano di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441 bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro. Particolarmente necessaria è pertanto in questa fase la collaborazione del foro che dovrà non solo sforzarsi di qualificare correttamente la domanda ed indicare segnatamente la disciplina sostanziale di cui invoca l'applicazione, ma anche evitare speciose formulazioni di domande reintegratorie che tali già, prima facie, non siano,

andando a "popolare" fittiziamente una tipologia di contenzioso che merita davvero priorità. La corretta qualificazione della domanda determinerà di conseguenza un efficace e opportuno controllo di adeguati tempi processuali mediante appunto le previste comparazioni statistiche.

Secondo l'art. 441 bis, il Giudice assicura la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria riservando particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. La previsione riproduce l'art.1 c.65 della legge Fornero, rimasto sostanzialmente inattuato. Quale pensa sarà la possibile applicazione di tale previsione?

La Sezione Lavoro del Tribunale di Catania ormai da anni segue una buona pratica consistente nella fissazione a breve di una c.d. udienza Filtro nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro privato. Si è rivelata una ottima prassi poiché il preventivo studio del fascicolo da parte del giudice e la formulazione di una proposta conciliativa hanno consentito in una buona percentuale di casi di giungere nell'immediatezza alla chiusura in via bonaria delle liti.

Si intende proseguire su questo percorso con riferimento alle controversie di cui stiamo discutendo, prevedendosi altresì l'immediata adozione dei necessari provvedimenti anche di ordine istruttorio nelle ipotesi in cui l'intervento conciliativo dell'Ufficio non dovesse andare a buon

fine. Non si ritiene necessario - almeno allo stato - riservare particolari giorni espressamente calendarizzati, piuttosto dovendo essere perseguito l'obiettivo della concentrazione della trattazione in udienze ravvicinate onde giungere speditamente alla decisione. È evidente che la prevista possibilità di trattare e risolvere questioni relative alla qualificazione del rapporto potrebbe costituire un problema, anche in tal caso confidandosi sull'atteggiamento collaborativo del foro che dovrebbe adeguatamente valutare la effettiva connessione delle domande ulteriori rispetto a quelle afferenti alla qualificazione del rapporto e alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

Quale spazio residuo per i procedimenti cautelari laddove si presentino esigenze di particolare urgenza?

Astrattamente lo stesso spazio che negli altri casi in cui si possa verificare un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria; pregiudizio il cui onere di allegazione e prova resta pregnante. In passato e ancora adesso, a volte, è stato fatto un ricorso improprio alla tutela cautelare assumendo il ricorrere del suddetto pericolo come elemento interno alla fattispecie, intrinsecamente connesso alla materia del lavoro ed assistenziale. In concreto confido che il corretto incardinamento di questi procedimenti e l'assenza di abuso del percorso prioritario - ad esempio per il tramite di fittizie prospettazioni in fatto e in diritto in ordine al tipo di tutela rivendicabile - non rendano né necessaria né opportuna la richiesta di una risposta anticipata di tipo cautelare.

Le nuove norme di rito consentono di superare le problematiche emerse nell'applicazione del rito Fornero, ma, pur consentendo la trattazione di domande connesse e di quelle riconvenzionali, prevedono la possibilità per il Giudice di separare le domande. Ritorna il rischio di una proliferazione di giudizi? È possibile ipotizzare l'uso, da parte del Giudice, di altri strumenti, ad esempio quello della sentenza non definitiva?




A questa domanda ho in parte già risposto. La espressa previsione della separazione delle domande connesse e delle riconvenzionali nasce evidentemente dalla consapevolezza che la complessa attività istruttoria spesso necessaria quando sono molteplici le questioni all'esame del giudice, ivi compreso l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio, renderebbe impossibile o quanto meno oltremodo ipotetico lo scopo di risolvere con priorità la controversia "avente ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro". Ribadisco che conto molto sulla correttezza istituzionale e professionale delle parti del processo, augurandomi che ci si astenga da manovre di sorpasso di coloro che si atteranno alle regole, piuttosto operando in una leale dinamica processuale, evitando il rischio - che potrebbe verificarsi - di una sfilacciata trattazione di più aspetti di un medesimo rapporto.

Tutte le cause introdotte sino al 28 febbraio 2023, nelle quali si chiede una tutela ex art 18 st.lav., continueranno ad essere trattate con il rito Fornero, quindi non solo ai procedimenti pendenti, ma anche alle opposizioni dei provvedimenti emessi in base al precedente rito, continueranno ad essere applicate le disposizioni di cui alla legge 92/2012. Questo inciderà sulla razionale organizzazione del contenzioso?

Non credo. È evidente che in questa prima fase il sovrapporsi dei suddetti procedimenti renderà maggiormente gravoso il perseguimento degli obiettivi, dovendo da un canto procedere allo smaltimento dei procedimenti introdotti fino al 28 febbraio 2023 con il rito Fornero e delle relative opposizioni e d'altro garantire la trattazione prioritaria dei procedimenti qui in esame; senza peraltro dimenticare che in vista degli obiettivi del PNRR è in corso - invero anche da anni prima del suddetto piano - un massiccio programma di smaltimento dell'arretrato ultraquinquennale ed anche ultratriennale che ha dato e sta dando gli sperati risultati che a breve saranno sicuramente raggiunti, pur tenuto conto che non si ferma il flusso davvero inarrestabile di nuove iscrizioni, alla fine di aprile già pari a oltre 5.000.

Lo sforzo di tutta la sezione, l'impegno individualmente profuso, la consapevolezza della importanza del ruolo e dell'obiettivo mi rendono ottimista, sempre pensando tuttavia che solo la reciproca collaborazione, l'uso corretto del processo, la capacità di dialogo e di confronto sono gli strumenti comuni a tutte le parti processuali in vista dell'effettività ed efficienza del sistema giustizia.



La Riforma Cartabia in materia penale: obiettivi e criticità

Una prima analisi delle ricadute di un provvedimento condizionato più da ragioni di politica economica che di politica giudiziaria

di Cristina Grasso, Michele Liuzzo, Gaetano Rizzo, Rino Licata

30

Esigenze di politica economica, più che di politica giudiziaria, hanno indotto il Legislatore a varare la c.d. Riforma Cartabia. L'ennesimo rimaneggiamento del sistema penale ha l'ambizioso obiettivo, imposto dall'U.E., di ridurre la durata dei processi di almeno il 25% entro il mese di giugno del 2026, pena l'inaccessibilità ai cospicui fondi del P.N.R.R. Ancora una volta ci si muove in ambito emergenziale: la scadenza per efficientare l'apparato – o almeno per darne la parvenza – è dettata da fattori esterni. Tempi contingentati e riordini strutturali però vanno scarsamente d'accordo. Il risultato è una riforma disorganica, con mutazioni puntiformi, talvolta foriera di trappole. È ovviamente impossibile fare un'analisi accurata in poche righe. Ci si limiterà a un sommario sguardo d'insieme, riservando a prossime pubblicazioni la disamina dei diversi istituti introdotti.

Come sempre accade, a colpire maggiormente sono gli aspetti negativi, più che quelli positivi (che pure vi sono). Procediamo a campione. Innanzitutto, le modalità di redazione delle norme: imperversa la c.d. "tecnica del rinvio", con ovvie ricadute in termini di astrusità del precetto. Per comprendere la portata applicativa di una data disposizione difatti diviene necessario fare riferimento al contenuto di altre norme dalla stessa indicate (che, a loro volta, spesso ne richiamano altre ancora).

Quanto agli aspetti processuali, salta subito all'occhio l'imposizione di un ulteriore e apposito mandato difensivo per consentire di impugnare una sentenza resa nei confronti dell'assente; con ciò impedendo di fatto il secondo grado di giudizio a chi, privo di difensore fiduciario, abbia deciso di non presenziare. Ed ecco che i ruoli della

Corte di appello vengono sfoltiti, a scapito però di quella categoria di imputati. I dubbi di costituzionalità sono più che legittimi. L'informatizzazione del processo è ancora un miraggio. Il fascicolo non è telematico: impossibile accedere agli atti da remoto, neanche a quelli di indagine che già vengono scansionati (eppure un progetto pilota era partito oltre dieci anni or sono presso la Procura della Repubblica di Matera); continua a "far fede" solo ciò che è cartaceo, con inevitabili problemi di coordinamento processuale.

Le modalità di deposito sono caotiche, ma solo per i difensori: le parti pubbliche continuano a seguire quelle tradizionali. Il riordino dovrebbe avvenire dopo fine anno, sempreché vengano emanati i regolamenti attuativi. Poche, e spesso di mera facciata, le innovazioni a beneficio del giusto processo. L'istituto della prescrizione subisce l'ennesima rielaborazione. Si è deciso giustamente di abrogare sul nascere la c.d. Riforma



Bonafede (recte: di scongiurare le prime applicazioni giudiziarie), ma senza il coraggio di ritornare alla disciplina introdotta dalla c.d. Riforma Orlando o a quella della vecchia Ex Cirielli.

Il risultato è un ibrido costituito da istituti di natura sostanziale e di tipo processuale: la causa estintiva del reato si trasforma – nei gradi di impugnazione – in causa di improcedibilità per decorso del tempo. Timidamente si vorrebbe reintrodurre – ma solo dopo l'estate – il principio dell'immutabilità del giudice. Come si sa, la regola era stata nel 2019 sostanzialmente disapplicata dalle Sezioni Unite e poi formalmente abrogata dal Legislatore (ridotto per l'ennesima volta a "bocca della giurisdizione"). Con gli inediti commi 1-bis e 1-ter aggiunti all'art. 510 c.p.p., la nuova logica sarà la seguente: il giudice è immutabile, ai sensi dell'art. 525 c.p.p.; se comunque dovesse mutare, le prove dichiarative già assunte saranno utilizzabili solo a condizione che l'attività dibattimentale compiuta sia stata videoregistrata; se ciò non fosse avvenuto, si potrà ben dire che non vi erano mezzi idonei per farlo e il giudice subentrato potrà legittimamente sentenziare.

L'indisponibilità degli strumenti, d'altra parte, è già nelle cose: sin da adesso gli interrogatori degli indagati andrebbero video ripresi, ma la mancanza di dispositivi forniti dall'Amministrazione rende la norma lettera morta. Le maggiori critiche alla riforma tuttavia attengono a quanto non è stato fatto. Una vera velocizzazione delle tempistiche si sarebbe potuta agevolmente attuare potenziando i riti alternativi al dibattimento: quelli "deflattivi", appunto.

Decisamente insufficiente l'aver introdotto un ulteriore sconto di pena, nella misura di 1/6, in caso di rinuncia all'impugnazione della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato. Per di più, tale nuova disposizione crea difetti di coordinamento con l'altro meccanismo premiale previsto dall'art. 599-bis c.p.p. Il conflitto d'interessi tra i due istituti ha già indotto, nel nostro Distretto, la Procura Generale a emanare linee guida a uso dei Sostituti, in forza delle quali si finisce con lo scoraggiare il ricorso a tale istituto e comunque si sconsiglia di concordare in appello pene finali con riduzioni della condanna uguali o maggiori al sesto. Nella giusta direzione sembra andare invece la facoltà di inserire nell'accordo ex 444 c.p.p. le eventuali pene accessorie; così

come corretto – almeno in astratto – pare essere il principio di non equiparazione, ai fini extra-penali, della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti alla statuizione di condanna (sarà però la prassi, anche amministrativa, a definirne la reale portata innovativa).

Assai più opportuno tuttavia sarebbe stato potenziare il patteggiamento eliminando anzitutto il limite farisaico del massimo edittale che ne preclude l'accesso; al contempo, si sarebbe dovuta aumentare la riduzione di pena per il rito e rendere il frutto dell'accordo insindacabile – se non in termini di mera verifica di legalità – da parte del giudice che lo ratifica (in fondo, se financo il titolare dell'azione penale ritiene corretto applicare una certa sanzione, non v'è motivo che il giudice debba avere il potere di inibirlo in ragione di una pretesa "incongruità"). Tutto ciò avrebbe, da un lato, aumentato il numero dei processi definiti in tempi celerissimi e, dall'altro, alleggerito i ruoli sovraccarichi dei tribunali monocratici e collegiali. Naturalmente, il reale efficientamento del sistema sarebbe certamente dovuto passare attraverso un'autentica e coraggiosa depenalizzazione, riconferendo al diritto penale il suo ruolo di extrema ratio. Ma tale soluzione si scontra, all'evidenza, con insuperabili esigenze di consenso sociale che neppure la missione economica è riuscita a superare.



La tutela dei minori e l'Autorità Pubblica

L'intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori, nel nuovo testo dell'art. 403 del Codice Civile

di Antonello Guido

32

Prima di entrare nel merito dell'argomento in esame, mi sia concessa una breve chiosa introduttiva sulla riforma del processo civile e sui ritardi che affliggono la giustizia.

Le numerose modifiche succedutesi nel corso degli ultimi anni non hanno apportato alcun significativo effetto in termini di smaltimento dell'arretrato e di velocizzazione del processo civile. Per vari motivi, i Governi avvicendatisi nel corso del tempo non sono stati in grado di comprendere la reale gravità del problema. Non di meno, anche il legislatore, allorché intervenuto, non è stato in grado di immaginare ed offrire in concreto soluzioni operative veramente efficaci.

Gli operatori del diritto sanno bene, per come in più occasioni e da più parti è stato evidenziato, che, fatte salve le ordinarie criticità, l'eccessiva durata dei giudizi non dipende dal meccanismo del processo o da una particolare responsabilità degli avvocati, dei magistrati o del personale di cancelleria, ma da una carente organizzazione, dall'insufficienza di organico, nonché dalla totale assenza di equilibrio tra le risorse umane disponibili sul campo ed il numero dei procedimenti pendenti da gestire. Ritengo, infatti che, malgrado la pioggia di fondi del Recovery fund, pari a 191,5 miliardi di euro che arriveranno nei prossimi cinque anni nel nostro paese, sino a quando non si interverrà significativamente sull'aumento degli organici della magistratura togata, su una migliore organizzazione e distribuzione delle risorse umane, su una maggiore qualificazione e collaborazione tra magistrati ed avvocati, sulla fatiscenza e l'adeguamento dell'edilizia giudiziaria, sulla digitalizzazione e modernizzazione del processo telematico, ed in particolare sull'unificazione e semplificazione dei portali, laddove

oggi ogni rito ha un proprio autonomo e complesso processo telematico, ed ogni Tribunale e Corte di Appello hanno le proprie prassi, qualsiasi riforma processuale non produrrà alcun positivo risultato, e la giustizia continuerà a subire inesorabilmente una sempre crescente sfiducia e crisi di autorevolezza nei confronti dei cittadini.

Ora, com'è noto, le nuove norme di cui agli artt. 473 bis e segg. c.p.c. relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, hanno esplicato effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 (ai procedimenti pendenti sino al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti), e sono attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

In particolare, le disposizioni contenute nel nuovo Titolo IV bis d'ora in avanti saranno estese a tutti i predetti procedimenti di natura contenziosa, salvo che sia diversamente stabilito. Sono, altresì, esclusi dall'ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti procedimenti di giurisdizione volontaria, che continueranno ad essere retti dalle forme processuali camerali. La norma in esame non disciplina, inoltre, i procedimenti concernenti il risarcimento del danno endofamiliare.

In merito alle novità riguardanti il processo in materia di persone, minorenni e famiglie, tanto si è detto nel corso degli ultimi mesi. Ritengo

opportuno, pertanto, almeno per il momento, anche alla luce del persistere delle molteplici problematiche organizzative e di organico patite dalla giustizia italiana, attendere gli sviluppi della pratica quotidiana ed il consolidarsi della prima giurisprudenza, prima di addentrarmi nei commenti relativi agli effetti, positivi o negativi, della riforma.

A mio modesto avviso, le prime significative considerazioni post riforma potranno, infatti, in concreto, più compiutamente svolgersi non prima della fine del corrente anno. Purtroppo, dovendo doverosamente considerare, prima facie, anche i risvolti positivi della riforma, con un salto che dal rito ci porta direttamente al diritto sostanziale, una particolare attenzione reputo debba essere posta a quella norma fondamentale che, definendo rigorosamente una sequenza di azioni e superando la volontà degli esercenti la responsabilità genitoriale, è volta ad assicurare una tempestiva tutela ai minorenni che si trovino in quelle situazioni tipiche dello stato di necessità, cioè di effettivo pericolo per la loro integrità psicofisica, in condizioni di abbandono, o che versino in stato di estrema necessità ed urgenza, nei cui casi il tempestivo intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza può eccezionalmente precedere quello dell'Autorità Giudiziaria per risolvere nell'immediatezza tutta una serie di criticità tipiche della crisi familiare e del conflitto genitoriale. Mi riferisco al nuovo testo dell'art. 403 del codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato al 1° gennaio 2023 - Libro Primo - Delle persone e della famiglia - Titolo XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento), relativo all'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, che ha ridefinito i tempi per le diverse fasi a tutela di tutte le parti coinvolte.

La norma prevede che, quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per la propria incolumità psicofisica, e vi sia, dunque, l'emergenza di provvedere nel di lui interesse, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, la Pubblica Autorità lo colloca in luogo sicuro sino a quando possa provvedersi in modo definitivo alla sua protezione. La Pubblica Autorità che adotta il provvedimento emesso ai sensi del primo comma deve darne immediato avviso orale al Pubblico Ministero presso il Tri-

bunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, e l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento effettuato a tutela del minore. Qualora il Pubblico Ministero non disponesse la revoca del collocamento entro le successive settantadue ore, deve chiedere al Tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine potrà assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il Pubblico Ministero può, altresì, formulare le richieste di cui agli artt. 330 e seguenti c.c. Entro le successive quarantotto ore il Tribunale per i minorenni, con Decreto del Presidente o del Giudice da lui delegato, deve provvedere sulla richiesta di convalida del provvedimento nominando il curatore speciale del minore ed il Giudice Relatore, nonché fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.

Il Decreto è immediatamente comunicato al Pubblico Ministero ed all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso ed il Decreto devono poi essere notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale ed al curatore speciale a cura del Pubblico Ministero, che a tal fine può avvalersi della Polizia Giudiziaria.

All'udienza, il Giudice Relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.



Entro i quindici giorni successivi il Tribunale per i minorenni in composizione collegiale pronuncia il Decreto con il quale conferma, modifica o revoca il Decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e, qualora siano state proposte istanze ai sensi degli artt. 330 e seguenti del codice civile, dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Tale Decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del Decreto, il Pubblico Ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale ed il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. La Corte d'Appello deve a sua volta provvedere entro il termine di sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla Pubblica Autorità perderà efficacia se la trasmissione degli atti, la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero ed i Decreti del Tribunale per i minorenni non dovessero essere effettuati entro i termini previsti. In tal caso il Tribunale per i minorenni dovrà adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Con ogni evidenza, il presupposto della norma è quello di intervenire nei casi di pericolo, ove vi sia un rischio imminente per l'incolumità psicofisica del minore all'interno dell'ambiente familiare. Essa, infatti, mira ad assicurare una forte e tempestiva tutela dei minorenni che versino nelle sopra descritte condizioni di pericolo e nei casi di estrema necessità ed urgenza nei quali l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza può eccezionalmente precedere quello dell'Autorità Giudiziaria. L'intervento della pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia si concretizza in pratica nel prelevare i minori dalle loro residenze per collocarli in luoghi protetti mediante l'ausilio dei servizi sociali. Come sopra detto, ciò fatto deve poi immediatamente avvisarsi il Pubblico Ministero il quale potrà disporre la revoca del provvedimento oppure chiederne la convalida al Tribunale per i Minorenni che eventualmente dovrà sentire le parti. In tal

caso, nel rispetto del principio del contraddittorio, i genitori potranno intervenire per spiegare le proprie ragioni e fornire i chiarimenti necessari.

Altra particolarità da notare è data dalla circostanza che i termini previsti dalla norma debbono essere rigorosamente rispettati a pena di inefficacia del provvedimento di allontanamento, e che l'affidamento in comunità di tipo familiare dovrà costituire una ipotesi assolutamente residuale, dovendosi prima percorrere e preferirsi tutte le possibili soluzioni alternative nell'interesse dei minori. Tale aspetto, peraltro, pone l'accento su alcuni rimandi dell'istituto dell'affidamento dei minori disciplinato dagli artt. 2 e segg. della L. n. 184/1983 e successive modificazioni, laddove il principio direttivo contenuto nel comma 23, lett. gg, si preoccupa, alla luce dei gravissimi episodi fatti oggetto di cronaca nel recente passato, dell'incompatibilità degli affidamenti in strutture e comunità pubbliche e private, ove alcune tipologie di soggetti ricoprono cariche rappresentative o partecipano alla gestione, o prestano attività professionali, anche a titolo gratuito, ivi compreso il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente, il parente od affine entro il quarto grado, in modo palesemente incompatibile. Parimenti, tale incompatibilità riguarda anche il Giudice, il Consulente Tecnico d'Ufficio, gli assistenti sociali e chiunque abbia svolto funzioni nel medesimo procedimento.

Appare, dunque, evidente che le disposizioni dell'art. 403 c.c. hanno una portata assai vasta e di prima emergenza nell'interesse dei minori, osservandosi che l'attività dell'autorità amministrativa viene ad incontrarsi con la competenza speciale del Tribunale e del Giudice Tutelare in materia di responsabilità genitoriale, laddove è innegabile il vantaggio di una collaborazione tra i due organi in tutti quei casi in cui vi sia l'urgenza di provvedere per la tutela dei minori abbandonati od allevati con pericolo grave ed imminente per la loro protezione psicofisica e morale.



Equo compenso, eppur si muove, anche se lentamente


Una nuova legge per tutelare i professionisti, importante, necessaria ma insufficiente

di Maria Grazia Pannitteri e Luigi Maria Vitali

Il mondo dei professionisti e degli avvocati, in particolare, ha pagato a caro prezzo l'escalation di interventi normativi che, dal 2006 fino al 2012, ha finito per "proletarizzare" il mondo delle professioni. Nel 2006, con l'abolizione dei minimi tariffari obbligatori, operata al grido "ce lo chiede l'Europa", infatti, e nel gennaio 2012, con il Decreto Monti, si è assistito a una totale deregulation che ha eroso non solo l'equità del compenso dei professionisti ma soprattutto l'autonomia funzionale degli stessi e le garanzie minime che i principi costituzionali di tutela del lavoro (anche autonomo!) richiederebbero. Occorre prendere atto che la qualità delle prestazioni professionali e l'autonomia dei professionisti sono state sacrificate sul tavolo del libero mercato, prima, e della spending review, dopo, causando un impoverimento dei professionisti e, più in generale, della società. I professionisti appartenenti ad albi e ordini rappresentano, infatti, un imprescindibile fattore di crescita della società civile e presidiano la qualità di prestazioni essenziali quali la giustizia, la sanità, le opere pubbliche. Con riferimento all'avvocatura, è stata la Corte costituzionale che, già nel 1972 (con la sentenza n. 120), ha ricordato a tutti che: "Le prestazioni del procuratore legale sono dall'ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24)". Come d'altronde le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte chiariscono, "il rapporto tra cliente ed avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero professionale, e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato" (così, in motivazione, Cass. SS.UU.

9861/2017). Anche in sede europea il rapporto tra la qualità dei servizi professionali ed equo compenso è indagato da tempo. Già nel 2006, infatti, con sentenza pronunciata nel caso Macrino - Cipolla (procedimenti riuniti C-94/04 e C-202/04), la Corte di giustizia, intervenendo sulla normativa italiana riguardante le tariffe minime obbligatorie, prima della loro abolizione, ha affrontato il problema inerente al rapporto tra livello degli onorari e qualità delle prestazioni fornite dai professionisti affermando che la concorrenza, pur essendo un valore fondamentale dell'Unione, non ne è l'unico, e quando è necessario (e nei limiti in cui è necessario) può e deve essere temperato per ragioni di interesse pubblico generale e il legislatore, secondo i giudici europei, può prevedere minimi tariffari inderogabili senza per questo violare il diritto comunitario. Al vuoto normativo conseguente all'abolizione delle tariffe, che ha svilito il lavoro di tanti professionisti e demoralizzato tanti giovani a proseguire nell'attività professionale, si è intervenuti timidamente, per primo, con la legge professionale forense, introducendo proprio il principio dell'"equo compenso".

Il principio emerge chiaro dalla norma che regola l'equo compenso nel nostro ordinamento, ovvero l'articolo 13 bis della legge professionale forense, introdotto nel 2017 e poi modificato per effetto dell'articolo 1, comma 487 della legge di bilancio 2018, che, inoltre, ha espressamente esteso la disciplina, con il limite della compatibilità, ai professionisti, di cui all'art. 1 della l. 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs act nel lavoro autonomo e agile), anche iscritti a Ordini e Collegi (comma 2) e ha previsto che la Pubblica Amministrazione garantisca "il principio dell'equo



36

compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti". L'espressione, però, era troppo aperta a interpretazioni e la previsione si è rivelata piuttosto debole lasciando il passo ad "aborti contrattuali" posti in essere da banche, assicurazioni e soprattutto Pubblica amministrazione, come rilevati presso l'osservatorio del CNF e presso il tavolo di monitoraggio dell'OCF. In proposito, ci piace ricordare la presa di posizione netta del COA di Catania che, qualche anno fa, si scagliò, seguito dai CCOOAA di tutta Italia, contro un iniquo bando dell'ANAS che fu poi ritirato! Pertanto, da più parti, nel corso degli anni si è prospettata la necessità di reintrodurre i minimi tariffari obbligatori.

E ciò nonostante, una giurisprudenza sfavorevole ai professionisti, che si è preoccupata di giustificare clausole e contratti della PA che nulla avevano di equo. Il disegno di legge sull'equo compenso che, non riuscendo a vedere la luce nella precedente legislatura, per la caduta improvvisa del governo Draghi, è stato definitivamente approvato il 12 aprile con una larga maggioranza, è stato accolto con favore dall'avvocatura ed è stata considerata una legge di civiltà, sebbene migliorabile, che mette un freno ai comportamenti elusivi e prevaricatori dei clienti forti nei confronti dei professionisti e da concreta attuazione all'art. 36 della Costituzione anche nel mondo delle professioni e del lavoro autonomo. La legge n. 49/23, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, entra in vigore il 20 maggio 2023, si compone di 13 articoli e definisce l'equo compenso, "un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale" nonché conforme ai parametri applicabili al lavoratore

interessato che, per le professioni ordinistiche, sono conformi ai compensi previsti dai rispettivi decreti ministeriali; per gli avvocati sono riconducibili al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022); per le professioni non ordinistiche saranno conformi a quanto stabilito da un apposito decreto dal Ministero delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro 60 giorni. L'equo compenso non ha portata applicativa generale, ma esclusivamente ai rapporti professionali che hanno a oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) regolati da convenzioni e relativi allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore dei c.d. contraenti forti: imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie; imprese con più di 50 lavoratori; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica. Non si comprende, però, la ratio della prevista esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle prestazioni rese dai professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore di agenti della riscossione. Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/23), all'art. 8, prevede che "Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso".

Tali deroghe, aperte, continuano a limitare la generale applicazione del principio dell'equo compenso, e costituiscono un principio di discriminazione ingiustificato e un chiaro esempio di favor del legislatore nei confronti della pubblica amministrazione a discapito della tutela del lavoro professionale.

Le clausole che compromettono l'equità del compenso sono nulle ma non comportano la nullità dell'intero contratto, destinato a rimanere valido per tutto il resto delle pattuizioni. In caso di mancata applicazione dell'equo compenso, il ricorso può essere proposto sia dal professionista sia dagli ordini, a livello nazionale, e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni. Infine, è prevista l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un osservatorio per la

vigilanza delle nuove norme. L'azione a tutela del professionista potrà essere promossa davanti al Tribunale del luogo di sua residenza o domicilio, facendo valere la nullità delle singole clausole per ottenere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata e la condanna del committente al pagamento della differenza tra quanto versato e l'equo compenso, oltre che al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

La nuova legge semplifica l'onere probatorio a carico del professionista e prevede che la prescrizione decorra dal momento in cui cessa il rapporto con l'impresa. Le imprese possono tuttavia adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi, e in questo caso i compensi pattuiti nei modelli standard si presumono equi fino a prova contraria. Obiettivo della legge sull'equo compenso è anche quello di impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi, che ribassando oltremodo i compensi sviliscono il valore della prestazione professionale. Agli Ordini e ai Collegi sarà affidato, quindi, il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare l'iscritto che viola le regole sull'equo compenso. Altra rilevante novità a tutela dei professionisti è nella possibilità di esigere i compensi, avvalendosi (in alternativa al decreto ingiuntivo o al recupero del credito con la procedura di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011) del parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale, sui compensi o sugli onorari richiesti, cui è riconosciuto valore di titolo esecutivo.

Non si può non notare, ancora una volta, il ruolo di assoluto rilievo che il Legislatore assegna agli Ordini Professionali. La nuova legge consente anche la class action a difesa dei diritti individuali omogenei dei professionisti, secondo le forme disciplinate dal titolo VIII bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ferma restando la legittimazione del singolo professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o dalle associazioni maggiormente rappresentative, liberando il singolo professionista dalla soggezione che patisce di fronte al contraente forte. La misura dell'"equo compenso" rappresenta un indispensabile limite alla libertà negoziale delle

parti funzionale a salvaguardare un altro valore fondamentale, l'indipendenza del professionista e la qualità della prestazione. Solo un professionista indipendente, anche rispetto al proprio cliente, è un professionista in grado di assicurare una prestazione professionale di qualità.

Ordini e Istituzioni dovranno, però, vigilare costantemente, sia per colpire eventuali interpretazioni tese a eludere la normativa, sia per colpire comportamenti tesi alla negazione del diritto al compenso da parte degli stessi professionisti. A tal proposito, l'art. 10 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Osservatorio Nazionale sull'equo compenso che avrà il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni e, fra l'altro, di "segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie." Di certo, dopo molto tempo, con l'approvazione della legge sull'equo compenso, una legge di civiltà, come da più parti è stata definita, è stata invertita la tendenza finora seguita e, cercando di superare le fredde logiche del mercato che mal si adattano alle dinamiche del lavoro professionale, si è offerta una maggiore tutela anche se la normativa è perfettibile e c'è ancora tanto da fare per ridare piena dignità ai professionisti e agli avvocati.



Due mesi di CPO: entusiasmo, lavoro di gruppo e forte motivazione

Un organismo utile per la tutela e impulso delle pari opportunità con una attività a pieno regime

di Denise Caruso

...Ed anche a Catania, finalmente, è stato costituito il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati, eletto a gennaio 2023 ed insediato lo scorso 21 febbraio 2023.

Comitato che mi onoro di presiedere e che, ne sono sicura, nonostante sia partito un po' in ritardo rispetto agli altri Cpo, ci consentirà di fare molto e insieme, sì da recuperare questo gap originario.

38

Insieme, in quanto gruppo di Colleghi (Avv.ti Stefano Nobile, Valentina Salvo, Lucia Spampinato, Carlo Cittadino, Giuseppe Sapienza, Katia Germanà, Tiziana Foti, Francesco Sanfilippo) affiatati, accomunati da obiettivi comuni, che metteranno a disposizione diverse professionalità a vantaggio di tutti, e in quanto animati, ognuno a suo modo, da una particolare sensibilità verso le tematiche delle pari opportunità.

Insieme al Consiglio, al quale siamo legati da stima ed affetto, a partire dal Neo presidente, Avv. Ninni Distefano, sempre a noi vicino.

Insieme ai Colleghi che ci hanno sostenuto, votato, che ci stimano e che, giammai, dovranno pentirsene (!).

Insieme agli Uffici giudiziari ed alle competenti Istituzioni nell'ambito di una interlocuzione serena, concreta e produttiva.

Insieme alle Associazioni che, da tempo, si esprimono sul territorio attraverso una solerte attività di informazione e formazione, specialmente su temi delicati che riguardano le pari opportunità. Insieme alla Rete dei Cpo degli Ordini Siciliani che ci ha accolto ufficialmente lo scorso 05.04.23, così come alla Rete dei Cpo degli Ordini di tutta Italia da cui trarremo spunto con riguardo alle attività già poste in campo a vantaggio della nostra categoria e non solo.

Insieme, anche, ad altri professionisti radicati sul territorio catanese (Notai, Commercialisti, Medici, Architetti e Geometri) che, peraltro, da visionari, verso la fine del 2022, avevano già coinvolto l'Avvocatura catanese ai fini della stesura e sottoscrizione di un pregevole Protocollo inter-ordinistico di intesa, nominato 'ProfessioneXequità' proprio sul tema delle pari opportunità.

Protocollo che, pertanto, nasceva sotto l'egida della scorsa consiliatura capitanata dall'Avv. Rosario Pizzino il quale ha mostrato, sin da subito, interesse alla sigla del protocollo (come tutti i Consiglieri) comprendendo l'importanza che il progetto avrebbe potuto disvelare nel lungo periodo. Ritengo, difatti, oggi ancor più che allora, che la lungimiranza e lo spirito collaborativo sotteso alla summenzionata Intesa consentirà di avviare iniziative comuni al fine di prevenire, contrastare ed eliminare ogni ostacolo alla parità ed alla uguaglianza sostanziale nello svolgimento delle professioni ed a diffondere energicamente la cultura della parità (di genere e non solo) e della tutela antidiscriminatoria in diversi ambiti e nelle diverse fasi dell'accesso, della formazione e della qualificazione professionale: perché le pari opportunità non conoscono i limiti di una o più professioni ma rappresentano il comune denominatore di ogni settore.

Il nostro, in sostanza, vuole porsi come uno strumento utile e di importante impatto sociale, che coinvolga proprio tutti attraverso la instaurazione di sinergie trasversali ed interconnesse in modo che il lavoro in team porti a risultati favorevoli per tutti. Del resto, come disse Galileo Galilei: "Le cose sono unite da legami invisibili: non puoi cogliere un fiore senza toccare una stella"



Denise Caruso nel convegno "Come è cambiato il ruolo delle donne catanesi nelle professioni".

L'impronta che vorremmo dare al nostro Comitato, in definitiva - e credo valga per tutte le categorie di professionisti e per ogni ambito - al di là degli aspetti professionali e tecnici, è quella Umana dalla quale, penso, non si debba mai prescindere.

Al riguardo, un segno tangibile sia di questi intenti sia della intrapresa interazione tra i summenzionati Ordini in tema di pari Opportunità, si è inteso offrire proprio al momento dell'esordio del nostro Cpo in occasione della Tavola rotonda dello scorso 8 marzo 2023, svolta nel contesto della 'Giornata Internazionale dei Diritti della Donna' ed organizzata dopo circa 15 giorni dall'insediamento del Comitato.

Un evento formativo dal titolo 'Come è cambiato il ruolo delle donne catanesi nelle professioni' che ha, volutamente, dedicato un importante spazio a testimonianze di vita di diverse professioniste d'esperienza, appartenenti agli Ordini che hanno siglato il protocollo "ProfessioneXequità" oltreché al nostro Ateneo (nella specie, il Dipartimento di Giurisprudenza), le quali, meglio di ogni intervento accademico o scientifico, hanno avuto modo di esprimere la dimensione, le origini e la evoluzione di ogni professionalità, declinata al femminile, con aderenza al nostro territorio locale.

Per l'Ordine degli Avvocati, è stata l'Avvocata Lucia Cannizzaro ad intervenire, la nostra splendida Lidia Poet catanese.

Racconti densi di professione e umanità, di significativo ed emozionante interscambio culturale. Del resto, proprio Margherita Cassano, Prima Donna Presidente della Suprema Corte di Cassazione, al proprio esordio così si esprimeva: "Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità tecnica ma di umanità, capacità di ascolto, di rispetto profondo degli altri e di comprendere le tragedie umane che si nascondono dietro i singoli casi portati alla nostra attenzione".

Capacità e valori che tutti, ogni giorno, nei rispettivi ruoli, dovremmo ben tenere a mente.

Così come dovremmo sempre ricordare che le mimose presenti al Tavolo dei lavori di quel giorno debbano significare non la mera rappresentazione di una Festa ma un Simbolo di Diritti e Libertà (ancora da conquistare), di forza, autonomia e sensibilità.

Con l'auspicio che questi Valori, all'apparenza fragili, possano, come le Mimose, essere resistenti e attecchire anche nei terreni più difficili.

Il Comitato pari opportunità, a 2 mesi dall'insediamento, si è impegnato, ad ogni modo, anche su altri fronti, cercando focalizzare la propria attenzione su tematiche di particolare interesse sì da offrire spunti di riflessione attuali e interessanti.

Per esempio, si è approfondito, proprio lo scorso 5 aprile 2023 in occasione del secondo evento formativo dal titolo 'Discriminazioni e lavoro: Azioni di Prevenzione e contrasto', il tema della diversità e della inclusione per il tramite di un Tavolo di confronto che ha consentito di esaminare la spinosa problematica delle Discriminazioni sul lavoro osservandola da diversi punti di vista (Avvocatura, Magistratura, Sindacati) che, tuttavia, in fin dei conti volgono lo sguardo verso una comune prospettiva: quella della effettiva tutela dei diritti.

Evento che ha visto la pregevole compartecipazione, in particolare, della Associazione AGI - Avvocati Giuslavoristi sezione Sicilia (con la competente Amica Avv. Palma Balsamo), della Rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati della nostra splendida Sicilia (con la Sua brillante Presidente, Avv. Rosy Musciarello); Rete cui ha, nella occasione, aderito ufficialmente il nostro Comitato; e della già Consigliera di Parità Dott.ssa Margherita Ferro, attualmente sindaca virtuosa del Comune di Acicatena.

Dal tavolo è emerso come non sia affatto lodevole il traguardo raggiunto dall'Italia laddove si attenzionano i dati statistici relativi alla assenza di discriminazioni sul posto di lavoro.

Tuttavia, in un quadro ricco di ombre, non mancano le luci: ad accenderle sono state le tante imprese che, in questi ultimi anni, hanno puntato davvero su diversità e inclusione, impegnandosi concretamente per modificare la qualità della vita professionale dei dipendenti.

Anche il seme della cultura dell'inclusione può difatti essere coltivato in una azienda, trasformando la diversità in ricchezza.

Quando parliamo di diversità e inclusione, chiaramente, parliamo di un range estremamente ampio di condizioni: può essere una malattia, una disabilità, una differenza etnica, di genere, di età, di credo religioso.

E Tutte queste condizioni vanno integrate ed accolte in modo tale da poterle valorizzare.

40 Altra tematica che verrà a breve approfondita è quella dei Diritti Umani.

Difatti, è in programmazione un ulteriore evento formativo dal titolo 'Diritti Umani. Discriminazione, origini e tutele: Quali profili penali, civilistici ed interventi possibili?'

Iniziativa che vedrà la partecipazione, anche in tal caso, di autorevoli relatori i quali avranno modo di disquisire su molti aspetti che gravitano attorno ai Diritti Umani costituendone variegata essenza; vedasi, per esempio, i temi della disabilità, della parità di genere, dei diritti dei minori e delle donne, dei minori stranieri.

Mi auguro che siano di Vostro gradimento anche le locandine che abbiamo sinora confezionato per i nostri eventi e a cui teniamo molto per la verità poiché sottendono lo scopo non solo di stimolare vostra attenzione e curiosità ma, soprattutto, di lanciare dei messaggi per immagini che possano toccare contestualmente interesse, testa e cuore.

Non solo formazione...

Il Comitato, oltre alla Formazione, ha puntato i riflettori anche su altre attività.

Si pensi al Protocollo siglato, a fine aprile, di intesa con la LILT - Sezione Catania e Ordine degli Avvocati di Catania -, il quale ha avviato una nuova sinergia volta ad incentivare la Cultura della

prevenzione oncologica contro i tumori, prevedendo circuiti informativi/formativi sul tema ed agevolazioni connesse a visite specialistiche e percorsi di screening sia per gli iscritti all'ordine degli Avvocati di Catania sia per i loro familiari.

Fondamentale e significativo, a nostro avviso, considerare la figura del professionista con aderenza al proprio nucleo familiare (spesso dimenticato nei contesti lavorativi sotto molteplici profili, soprattutto assistenziali verso congiunti anziani, malati, disabili o fragili) che lo identifica e lo coinvolge, naturalmente ed inevitabilmente, nella vita di ogni giorno.

Peraltro, ho sempre ritenuto che le stesse esperienze di vita personali, nella dimensione familiare, con specifico riguardo alla materia oncologica, e che dunque ci hanno toccato più da vicino, debbano essere rivalutate in senso positivo ed utile, in modo tale da trasformare i dolori in buone prassi e stimolare l'attenzione dei Colleghi sulla fondamentale importanza della cura di sé stessi e dei propri cari.

Ed ancora. Si pensi alla adesione del nostro Comitato alla proposta di Partenariato gratuito proveniente da Asa - Associazione Solidarietà Adozioni Onlus - con sede a Catania finalizzata alla partecipazione al Progetto 'Through the looking glass and what the adopted will found there. Right to the identity of the adoptee - an



Firma protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

interdisciplinary approach across Europe' incardinato nell'ambito del Programma Erasmus Plus KA2 VET 2023.

Anche detta adesione, che vede il nostro Cpo quale stakeholder rispetto ad un partenariato di livello europeo, ha segnato solo l'incipit di una proficua e stimolante collaborazione del Comitato con un Ente virtuoso quale l'Asa Onlus, il cui notorio impegno pluriennale si rivolge principalmente a garantire ai minori, che ne siano privi nel loro Paese, il diritto a crescere in una famiglia attraverso l'adozione internazionale.

Il Comitato, pertanto, con riguardo a questo specifico Progetto, auspicandone l'accoglimento nelle sedi competenti, condividerà con Asa Onlus gli obiettivi che l'iniziativa si prefigge di perseguire con riferimento alla tematica 'Diritto all'identità dell'adottato. Un approccio europeo multidisciplinare', ivi comprendendo tutte le attività volte alla sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso l'organizzazione di convegni/webinar, seminari e giornate di studio internazionali, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura autenticamente aperta all'accoglienza e alla solidarietà e, nel caso specifico, approfondendo i profili connessi al Diritto al nome ed alla ricerca delle origini del minore adottato così come alla evoluzione legislativa comparata.

Il Partenariato, difatti, prevede una cooperazione nell'istruzione e nella formazione professionale interdisciplinare attraverso un confronto multidisciplinare che, di fatto, varca i confini nazionali.

Altre iniziative, per la verità, sono in procinto di essere avviate in merito a tematiche davvero variegata ma non vorrei anticiparVi nulla!

Sappiate soltanto che personalmente sono sempre più fiera di avere assunto questa nuova veste che sembra mi si cucia addosso giorno dopo giorno con crescente passione (che ho, per la verità, messo anche in passato in tutte le attività svolte sotto il peso della responsabilità dei ruoli portati), e che il Vostro Cpo sarà sempre in movimento e Vi coinvolgerà per percorrere insieme questo quadriennio, auspicando di porre in campo iniziative di Vostro interesse e di effettiva utilità per la tutela dei diritti di tutti, senza distinzione alcuna, così da ringraziarVi, anzitutto, per il supporto iniziale ricevuto e restituirVi, in



Convegno "Come è cambiato il ruolo delle donne catanesi nelle professioni".

seconda battuta, il frutto di detta gratitudine in termini di fatti concreti.

È altrettanto un fatto, ahimè, che il Cammino verso le Pari Opportunità sia ancora molto lungo da percorrere e, in questo percorso, l'Avvocatura dovrà svolgere un ruolo da protagonista che funga da traino, perché no, rispetto ad altri settori.

Basti pensare, per esemplificare, alle problematiche ancora esistenti ed afferenti alle condotte ed al linguaggio discriminatorio, alle dinamiche del lavoro flessibile ed alla parità effettiva sin dal momento dell'accesso al mondo del lavoro, alla assistenza in caso di malattia propria e dei familiari, alle misure di sostegno effettivo al reddito, alla inclusione sociale, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla certificazione di genere, ad un adeguato welfare per maternità e paternità sì da gestire un corretto equilibrio tra vita privata e lavorativa.

Potrebbe dirsi molto, per esempio, sull'ultimo punto che vede spesso molte donne abbandonare la professione poiché la maternità rappresenta oggi più un impedimento che un valore aggiunto a cagione della assenza di servizi di assistenza adeguati e paritari: attivandosi, in siffatto modo, forme di discriminazione indiretta dovute ad ingiustificate asimmetrie afferenti



il nuovo CPO: Denise Caruso, presidente; Stefano Nobile, vicepresidente. Assunta Valentina Salvo, segretario. Gli altri componenti del comitato sono: Tiziana Foti, Giuseppe Sapienza; Calogero Dante Cittadino, Katia Germanà, Lucia Spampinato, Francesco Sanfilippo.

42

la gestione della genitorialità che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica e che conducono spesso giovani professioniste mamme a dover fronteggiare la orribile e vergognosa scelta tra maternità e carriera.

Ci auguriamo che il PNNR disveli pratici interventi sia su detta criticità con strumenti che consentano un equo bilanciamento tra vita professionale e privata, sia rispetto alle misure di housing sociale per ridurre i contesti di marginalità estrema ed i rischi di violenza (acuiti in fase pandemica), sia con riguardo alla valorizzazione di infrastrutture per agevolare il quotidiano dei soggetti disabili, sia con riferimento a coloro che si trovano a gestire particolari problemi in relazione allo stato di familiari fragili (con disabilità, malattie o semplicemente anziani) con conseguente alleggerimento del carico di cura 'non retribuita' per questa tipologia di 'lavoro silente' spesso sprovvisto di agevolazioni, supporto, assistenza domiciliare.

Temi, questi, che certamente avremo modo di approfondire con appositi incontri e che richiederanno una sinergica e costante intesa con Ordine, Corte, Tribunale e Istituzioni che, ad oggi, lo riconosciamo con immenso orgoglio e gratitudine, ci hanno manifestato affetto ed appoggio.

Sono certa che ci siano già le basi per dar vita

ad iniziative che possano focalizzare le questioni accennate, trattarle, discuterle, coinvolgendo professionisti e cittadinanza perché senza informazione, formazione, confronto, non può esservi alcuna maturità culturale neanche per parlare responsabilmente di queste tematiche.

Il nostro auspicio, in sostanza, sarebbe quello di partire da una premessa di disuguaglianze e criticità negative (di ogni genere, ordine e grado) per raggiungere, con adeguate misure e collaborazioni, l'obiettivo positivo di una parità sostanziale (specie negli ambiti particolarmente interessati) la quale potrà condurre, peraltro, al perseguimento anche di fini correlati: sviluppo culturale e crescita del paese.

Forse basterà guardare con occhi diversi e scevri da arcaici pregiudizi la realtà che ci circonda per comprendere che la parità non indichi un beneficio esclusivo di singole categorie ma un importante ed innovativo asset proteso allo sviluppo ed alla ristrutturazione del nostro modello di società che spesso ha viaggiato a velocità diversa rispetto a quella della evoluzione dei tempi...

Concludendo, come pregevolmente sostenuto da Kofi Annan, diplomatico ghanese ed ex segretario generale delle Nazioni Unite, Lottare per l'uguaglianza dovrà rappresentare, per noi tutti, consapevolmente "più che un obiettivo, ma una condizione indispensabile per affrontare altre sfide a livello politico, economico, sociale: quella della riduzione della povertà, della promozione dello sviluppo sostenibile e della costruzione di un buon governo".

Colgo l'occasione per invitare tutti Voi, Cari Lettori, a seguirci, per aggiornamenti e info su tutte le nostre iniziative, sulla nostra Pagina Facebook del Comitato, regalandoci, se Vi farà piacere, un bel like!

Noi, in ogni caso, resteremo sempre a Vostra disposizione per informazioni, suggerimenti, proposte e supporto (reciproco) con la convinzione che "ciò che non è utile allo sciame non è utile nemmeno all'ape" (Cit. Marco Aurelio).

Con affetto, più che la 'Presidente del Cpo',
la Vostra 'Collega' Denise.

Brevissimi cenni sul CDD e sul procedimento disciplinare

Un invito alla lettura del Codice Deontologico Forense

di Ignazio Galfo

Il 13 gennaio scorso si è insediato il nuovo Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Catania, eletto per il quadriennio 2023/2026, che ho l'onore di presiedere.

Per tutti noi componenti del CDD l'incarico è tanto prestigioso, quanto foriero di responsabilità.

Qualche voce autorevole dell'avvocatura sostiene che il CDD e chi lo rappresenta siano i custodi della deontologia forense e, come tali, siano chiamati a coltivarne e affermarne in prima linea i valori.

Come è noto, il procedimento disciplinare di primo grado davanti ai CDD, seppure improntato dei principi del processo penale, ha natura amministrativa.

Solo il secondo grado, che si svolge avanti al Consiglio Nazionale Forense in apposita composizione, ha natura giurisdizionale.

Pertanto i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina esercitano la delicata e difficile funzione di valutare, nell'ambito del procedimento, il rilievo disciplinare della condotta degli avvocati; essi, pur non essendo giudici, come questi devono essere e apparire terzi e imparziali.

Gli esiti del procedimento, secondo quanto previsto dalla legge n.247/2012 e dal regolamento n.2/2014, possono sfociare nella archiviazione o nel proscioglimento, nel richiamo verbale (non avente natura di provvedimento disciplinare) o, in caso di accertamento dell'illecito, nella sanzione disciplinare.

L'attività degli avvocati oggi è certamente più difficile e complicata che in passato.

La giurisdizione e gli avvocati, che ne sono componente essenziale e ineludibile, non potrebbero essere sottratti alle dinamiche e congiunture generali.

Infatti la professione forense è quotidianamente condizionata dalle sempre più pressanti esigenze di tutela degli assistiti, dalla crisi economica, dalle arretratezze proprie del sistema giustizia, dal proliferare di costanti e frequenti novità legislative, dalle nuove tecnologie applicate alla giurisdizione.

In questo contesto così permeabile, sugli avvocati si riversa molto spesso l'insoddisfazione dei cittadini.

Questa deriva è in parte giustificata dalle risposte talvolta inefficaci e inadeguate, e spesso tardive, che fornisce la giurisdizione.

Consegue che il procedimento disciplinare oggi è destinato non solo a sanzionare le condotte degli avvocati che, ove ricorrano i presupposti e le fattispecie previste dal Codice Deontologico Forense e dalle altre norme speciali in materia, abbiano rilievo disciplinare; ma altresì a tutelare la classe forense da segnalazioni e rivendicazioni improprie.

Il CDD rivela la sua natura di soggetto istituzionalmente deputato al controllo deontologico de-



gli iscritti, ma anche alla tutela della collettività e alla protezione degli avvocati corretti, qualificati e competenti, che costituiscono la maggioranza della classe forense.

Tra queste molteplici esigenze, un esercizio rarefatto e stentato della disciplina domestica viene visto dall'esterno come una difesa impropria della categoria o, peggio, come un suo diniego; e quando esercitato in tal modo "...ostacola... e mortifica il rilievo pubblicistico della professione che è presupposto della sua specificità e della sua autonomia" (Alarico Mariani Marini, *La Previdenza Forense*, giugno 2008)

La legge professionale n.247/2012 e il Codice Deontologico Forense costituiscono la bussola per orientare quotidianamente e correttamente la condotta degli avvocati.

Avvocati giovani e meno giovani studiano e approfondiscono in parte ormai solo residuale, ma sicuramente ancora fondamentale, su libri e testi cartacei.

Tra questi resistono ancora i codici relativi alle materie quotidianamente trattate.

Ritengo che impilati, sotto o sopra il codice che utilizziamo quotidianamente, dovrebbero trovarsi sempre il testo della nostra legge professionale e il codice deontologico forense.

Solo la loro costante lettura risolve dubbi e quesiti che ci assalgono frequentemente.

Certamente altrettanto di aiuto sono i consigli e gli insegnamenti dei professionisti più anziani presso cui si esercita la professione o si svolge la pratica legale.

Ma il Codice Deontologico forense, pubblicato nel 1997, e quindi 9 anni dopo l'emanazione del Codice Deontologico Forense Europeo del CCBE, è stato pensato e voluto perchè esistesse un'unica e generale fonte normativa deontologica cui gli avvocati devono attenersi.

L'effettiva conoscenza e la concreta pratica del codice deontologico costituiscono pertanto per gli avvocati la prima virtuale polizza assicurativa della responsabilità professionale.

Il codice indica i principi e i doveri cui deve uniformarsi l'avvocato, quale soggetto e professionista incaricato della tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini, nel rispetto della Costituzione e delle leggi nazionali e sovranazionali vigenti; tale doveroso rispetto lo im-

pregna, che piaccia o no, anche di fortissime e insopprimibili responsabilità sociali.

Queste responsabilità lo esonerano in primo luogo dalla logica e dal piano inclinato, o forse deviato, della vittoria processuale ad ogni costo; ed escludono la sua equiparazione agli operatori economici che taluno intravede.

Tutt'oggi, nonostante i costanti e rapidi cambiamenti della società e della professione, resta valida e illuminante, per le nuove generazioni di avvocati, l'idea del bravo e corretto avvocato che promuoveva Piero Calamandrei.

Scriveva questo grande avvocato e giurista, già presidente del CNF e tra i padri della nostra Costituzione, che l'avvocato è bravo e grande se "utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza colla sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che un certo pubblico intende per grande avvocato".

Ritengo che questo modello di avvocato permanga per giovani e meno giovani una guida non impossibile cui ispirarsi, perchè costituisce, semplicemente, un esempio di avvocato e professionista serio, diligente, competente e affidabile.



Il nuovo CDD di Catania.

Il ruolo essenziale dell'Avvocatura nel nuovo diritto postmoderno

A Roma il consueto appuntamento di alta formazione organizzato dal CNF

di Antonio Florio

Si è svolta a Roma nel marzo 2023 la X edizione del congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Il titolo della prima sessione - "Un nuovo statuto dei diritti nella società dei cambiamenti" - fa riferimento alla fase storica che stiamo vivendo definita, in una prospettiva giuridica, come diritto post-moderno, in cui i nuovi diritti vanno intesi non nuovi nell'accezione ma relativamente al contesto storico di riferimento.

Un diritto inteso come elemento vivo e pulsante della cultura dell'uomo e della società che necessita, per essere interpretato nei cambiamenti in atto, del ruolo attivo del giurista e quindi dell'avvocato, come ha sottolineato l'Avvocato Maria Masi, rappresentante del Consiglio Nazionale Forense.

Da qui l'imprescindibile ruolo della formazione continua per gli operatori del diritto, più che mai necessaria in un contesto storico soggetto a continui cambiamenti, in cui necessitano tutela anche i nuovi diritti, spesso dal profilo scomodo e controverso, come ha ben evidenziato l'Avvocato Giovanna Ollà, vicepresidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, ente di formazione del CNF. I diritti nascono dalla fattualità ed è questa la ragione per cui il giurista ha l'obbligo di confrontarsi con la realtà che lo circonda.

In quest'ottica diventa sempre più impegnativo il ruolo della Corte di Cassazione e della Consulta nonché quello delle Corti sovranazionali, quali la Corte di giustizia dell'Unione Europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo: la loro giurisprudenza serve per offrire ai diritti fondamentali sempre più solide.

Quindi una società in cambiamento richiede nuove tutele e nuove prospettive da cui esaminare diritti già esistenti al fine di individuare nuovi strumenti di difesa.

Interessante a tal proposito l'osservazione del Professore Avvocato Vincenzo Cirulli Irelli, ordinario di diritto amministrativo all'Università degli Studi di Roma Sapienza, il quale si è soffermato in particolare sui beni collettivi, sottolineando come in essi si rafforzi il senso di comunità degli abitanti i quali, partecipi di determinati eventi, instaurano un legame basato sulla triade territorio-paesaggio-ambiente e proprio per questo imprescindibile dal territorio in cui vivono.

45



La ricostruzione di una dimensione collettiva del vivere sociale è al centro della lectio magistralis del Professore Avvocato Guido Alpa, Presidente emerito del CNF, che parte da due visioni del diritto con protagonisti Paolo Grossi, con i suoi studi sulla proprietà collettiva e sugli usi civici, e Stefano Rodotà con quelli sui beni comuni, non contrassegnati dall'appartenenza ma dalla loro funzione sociale e collettiva.

E che il mondo del diritto non possa essere confinato solo nel mondo delle leggi è uno dei presupposti da cui parte il professore Alpa, il quale ritiene necessario modellare il diritto come un centro propulsivo di valori e pretese mediante le quali dare piena realizzazione alla personalità dell'uomo così come sancito all'articolo 2 della nostra Costituzione.

A questo diritto post-moderno la collettività si rivolge per risolvere i problemi connessi alla tutela dei diritti e per ottenere protezione, attendendo fiduciosa risposta dall'apparato della giustizia, sia essa ordinaria, arbitrale o conciliativa, di cui gli avvocati sono parte insopprimibile e rilevante: essi intercettano i bisogni, studiano le forme adeguate ed escogitano i rimedi più funzionali. È fuori di dubbio che scegliendo questa prospettiva si accetta di accogliere la via della proliferazione dei diritti, l'unica che consenta, in contrapposizione al minimalismo dei diritti in voga presso alcuni costituzionalisti nordameri-

cani, di stare al passo con l'evoluzione dei costumi, della scienza e della tecnica propria delle moderne democrazie.

I nuovi diritti nascono dall'evoluzione sociale, da nuove esigenze economiche, da rivoluzioni biologiche, da innovazioni tecnologiche e anche da eventi inattesi e catastrofici come la pandemia Covid-19.

Questo fiorire di nuovi diritti trova purtroppo il legislatore impreparato alla loro tutela, incapace di stare al passo con i cambiamenti della società e pronto a lasciare la soluzione dei problemi alla giurisprudenza attraverso la soluzione dei nuovi casi. Spetta quindi all'avvocatura attivare l'ingresso della nuova giurisprudenza, agevolarne le soluzioni e discuterne la funzione.

Un catalogo di nuovi diritti non può che iniziare dai diritti umani, tra cui campeggiano quelli relativi alla famiglia, la cui nozione delineata nella convenzione EDU risulta più progressiva rispetto a quella delineata nella nostra Costituzione.

Infatti, l'articolo 8 della CEDU considera la famiglia sia nella sua versione tradizionale, composta da due membri di sesso diverso uniti in matrimonio, sia nella versione moderna costituita da una coppia, sia essa formata da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, non unita in matrimonio ma semplicemente conviventi.

La convivenza è il fattore che qualifica il rapporto che lega di fatto i familiari tra loro favorendo quel legame che sviluppa la personalità dell'individuo.

Pertanto, non può considerarsi una famiglia la relazione biologica tra un genitore e il proprio figlio: pensiamo al caso di un padre naturale con il figlio nato fuori dal matrimonio.

Ecco perché la sussistenza o meno di una vita familiare è oggetto di accertamento di fatto e sono le circostanze concrete a determinare l'esistenza di una famiglia: la Corte di Strasburgo considera famiglia anche la convivenza tra fratelli laddove invece ritiene più flebili i rapporti intergenerazionali tra nonni e nipoti o tra adulti e i loro genitori.

Anche in materia di proprietà e diritti reali, il diritto postmoderno supera il principio del numero chiuso (e della tipicità) dei diritti reali sia grazie



all'applicazione della CEDU, agli interventi del legislatore nazionale europeo e sempre più spesso alle esigenze dettate dalla transizione ecologica.

In relazione a quest'ultima, particolare interesse suscita la "comunità energetica", un'associazione sui generis istituita in modo aperto tra comproprietari, piccole e medie imprese o istituzioni pubbliche, a cui possono aderire altri proprietari successivamente alla sua istituzione.

Questa sorta di impresa sociale autoproduce energia e la fornisce ai propri membri a prezzi accessibili con possibilità anche di vendita a terzi se la produzione di energia è superiore al fabbisogno dei partecipanti.

I sempre più pregnanti profili tecnologici della nostra società hanno comportato l'elaborazione di nuovi diritti, sia a livello costituzionale che a livello di disciplina dei rapporti tra privati.


È nata una nuova branca del diritto avente ad oggetto diritti posti a tutela della libertà di espressione, della privacy, dell'oblio, tutti beni messi fortemente in pericolo dal potere delle piattaforme digitali. Ultimamente preoccupano fortemente gli effetti prodotti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale che si teme possa sostituire interamente la mente umana.

L'applicazione meccanica delle risultanze derivante da procedimenti analoghi può portare a soluzioni errate e per questa ragione non si può prescindere dal controllo delle fonti con cui si sono elaborati gli algoritmi (Consiglio di Stato, 13 dicembre 2019, n.8472).



Il diritto postmoderno tiene conto, pertanto, delle nuove esigenze della società e delle nuove domande di giustizia rivisitando se necessario anche principi consolidati nel tempo.

Risulta con chiara evidenza che in questo nuovo quadro normativo gli avvocati hanno un ruolo propulsivo da svolgere in stretta collaborazione con il Giudice per l'interpretazione e l'applicazione di regole giuridiche a difesa dei diritti fondamentali dell'uomo.



Il furto di energia elettrica: artt. 624 e 625 n. 7 C.P.

Nuovi orientamenti nelle imputazioni dopo la riforma Cartabia

di Cristina Grasso, Michele Liuzzo, Gaetano Rizzo, Rino Licata

48

È dal mese di aprile che, nelle aule dibattimentali, si assiste ad una serrata modifica delle imputazioni relative alla fattispecie di “furto di energia elettrica”. Invero, si è riscontrato che la Pubblica Accusa, al fine di evitare l'estinzione dei procedimenti per mancanza della condizione di procedibilità, sta contestando l'aggravante di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., sub specie della “destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità”. Una digressione è doverosa.

Con l'entrata in vigore della “Riforma Cartabia”, il comma 3 dell'art. 624 c.p. ha subito una riduzione del novero delle circostanze aggravanti in presenza delle quali il delitto di furto è procedibile d'ufficio. In particolare, il nuovo terzo comma statuisce che “si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”. Per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 (30.12.2022), la disciplina transitoria introdotta dall'art. 85 del medesimo decreto ha previsto che “il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”.

In relazione ai procedimenti pendenti aventi ad oggetto il delitto di furto di energia elettrica, come anzi detto, la Pubblica Accusa ha adottato un espediente volto ad evitare che la mancata proposizione della querela, da parte della persona offesa, possa impedire la prosecuzione dell'azione penale per mancanza della condizione di procedibilità. Come registrato, recentemente, in

un'ordinanza resa dal Tribunale di Catania, consentire al Pubblico Ministero di muovere tale nuova contestazione “comporterebbe un'ingiustificata modifica in peius del titolo di reato a carico dell'imputato, il quale sarebbe chiamato a rispondere penalmente di un fatto ormai divenuto improcedibile in data 31.03.2023, per mancata proposizione della querela da parte dell'avente diritto”. In altri termini, detta manovra sarebbe incompatibile con la naturale evoluzione del processo, atteso che, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., in mancanza della condizione di procedibilità, il Tribunale è tenuto ad emettere sentenza di non doversi procedere.

Le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, n. 7, c.p., contestate all'autore del reato di furto di energia elettrica, sono riconducibili al fatto “commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”, oppure, ancora, alla condotta furtiva che abbia ad oggetto cose “destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”. In assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco circa la natura giuridica da attribuire all'energia elettrica, la



necessità di circoscrivere l'ambito di operatività delle dette aggravanti trova giustificazione in ragione del differente regime di procedibilità cui la "Riforma Cartabia" ha assoggettato le predette ipotesi circostanziali.

Quanto alla prima delle circostanze in parola, è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: "ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., per 'pubblica fede' è da intendere la particolare posizione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui e, per ciò stesso, sono esposte a un maggiore pericolo. In altri termini, è 'pubblica fede' il senso di rispetto verso la proprietà altrui, sul quale conta chi deve lasciare una cosa incustodita." (Cass. Pen. n.22512/2007).

Relativamente, invece, alla nozione di "cosa destinata ad un pubblico servizio", interessante è quanto statuito dal Tribunale di Caltagirone (Sentenza n.399/2023) laddove, proprio con riferimento alla fattispecie in parola, si discosta dall'ipotesi interpretativa espressa dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV n. 9452/2023), secondo cui la sussistenza di tale aggravante discenderebbe dall'essere l'energia elettrica cosa destinata ad un pubblico servizio, e qualifica come "cose destinate a pubblico servizio" quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore (o proprietario) o per le qualità intrinsecamente inerenti alla res (si pensi alle linee e vetture ferroviarie, agli elettrodotti, agli acquedotti, alle linee telefoniche e alle biblioteche).

Così ricostruita la ratio dell'aggravante in parola, appare evidente come l'energia elettrica oggetto di illecita sottrazione non possa essere annoverata tra le cose destinate a pubblico servizio. Il godimento della stessa è assicurato, infatti, mediante appositi contratti di fornitura, stipulati tra l'ente erogatore e gli utenti, che usufruiscono pertanto di tale res in forza di convenzioni privatistiche e dietro il pagamento del pattuito corrispettivo. Trattasi questo di un primo orientamento di merito reso sul punto volto ad arginare quel mero espediente cui già si è fatto cenno. Certo è che per ottenere un intervento della Suprema Corte sul punto, dovremo attendere!



La difesa degli avvocati e del loro ruolo, anche in Costituzione

La funzione delle associazioni è centrale per la partecipazione democratica dell'Avvocatura. Vita Forense in ogni numero darà spazio alle associazioni del Foro di Catania, una tribuna aperta. Cominciamo con Azione Forense

di Luigi Maria Vitali

L'Avvocatura Italiana, negli ultimi decenni, è notevolmente cambiata.

Le varie riforme e i diversi interventi legislativi, da un lato, hanno comportato una consistente riduzione del lavoro di competenza di noi Avvocati e, dall'altro, hanno, paradossalmente, aumentato i costi mettendo in seria difficoltà soprattutto i piccoli studi, i singoli professionisti, specie nella cornice della disastrosa congiuntura economica che ha colpito e colpisce il nostro Paese; a voler pensare male sembra quasi che l'intento sia quello di sfortire gli albi o di rendere gli Avvocati economicamente più deboli, dipendenti dei grandi studi o delle lobbies economico-finanziarie.

Abbiamo deciso di non tacere e lo strumento che abbiamo scelto è quello di creare, nel luglio del 2017, un'associazione: AZIONE FORENSE, che nasce dal desiderio di formare un nuovo soggetto politico, apartitico, che si occupi solo di Avvocatura - di tutta l'Avvocatura - e che diventi, nel tempo, la "casa" di tutti i Colleghi, che come noi, vedono ancora nella professione non un semplice mestiere, ma un ideale di vita.

AZIONE FORENSE vuole combattere ed eliminare quei pregiudizi che negli ultimi anni hanno coinvolto la nostra categoria: la scure del legislatore si è più volte abbattuta sugli Avvocati, considerati, ovviamente a torto, come origine e causa di ogni male della giustizia. Siamo stati accusati, additati, sbeffeggiati.

Il nostro lavoro è ormai svalutato, contestato, squalificato, sottopagato, sottoposto a condizioni e limiti di ogni genere.

In un contesto simile, noi Avvocati ci siamo trovati nella scomoda e delicata posizione di dover

pensare, addirittura, a tutelare il diritto a svolgere la nostra Professione e abbiamo, nostro malgrado, constatato di essere soli in questa lotta: abbandonati dallo Stato, dalla legge, a volte dai nostri stessi rappresentanti.

AZIONE FORENSE nasce per recuperare il senso di coesione e collaborazione di un'Avvocatura che non vuole più percepire spaccature al proprio interno, che non vuole avvertire differenze legate al reddito, al prestigio sociale o alle cariche ricoperte, con la consapevolezza che un'Avvocatura che non sa difendere sé stessa non può difendere adeguatamente i cittadini.

Vogliamo un'Avvocatura che, ripreso il proprio ruolo nel sistema Giustizia, sia portavoce coraggiosa delle proprie istanze nei palazzi istituzionali, presso quegli enti che dovrebbero rappresentarla.

AZIONE FORENSE non è "contro" le Istituzioni Forensi.

Le critica, se c'è bisogno, senza remore.

Le appoggia se ci tutelano.

Le vorremmo più forti, anzi.

Il sistema della rappresentanza odierno va rivisto: non ha funzionato, non funziona.

Occorre un sistema di rappresentatività effettiva, sui territori, nelle Corti d'Appello, nei Tribunali, nei luoghi in cui lavoriamo tutti i giorni.

Una rappresentanza di vertice, da sola, non basta più.

Occorre il riconoscimento del nostro ruolo al più alto livello: l'Avvocato in Costituzione è fondamentale.

Occorre porre un freno alle storture di un legislatore che, in preda alla frenesia da riforma, calpesta i diritti dei cittadini.

Occorre capire che uno Stato democratico non può fare a meno dell'Avvocatura per continuare a dirsi tale.

Oggi AZIONE FORENSE ha numerose sezioni in tutta Italia.

Abbiamo avuto e abbiamo nostri rappresentanti al Congresso e nei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che hanno manifestato, a ogni livello, volontà, capacità e istituzionalità.

La formazione, le segnalazioni agli organi rappresentativi, le partnerships con altre associazioni forensi, le proposte di legge veicolate in Parlamento, la denuncia costante, senza eccedere nel complottismo, di un sistema che vuole annullare le garanzie processuali e, con esse, l'Avvocatura, la costante attenzione verso la previdenza forense, che vogliamo equa e sostenibile.

Noi facciamo politica. Nel senso puro del termine.

E non smetteremo, nonostante le difficoltà: nella maggior parte dei casi i nostri studi non hanno una organizzazione tale da lasciarci molto tempo libero per la politica, ma lo troviamo comunque, come se avessimo un altro cliente.

Noi stessi.

Segretario nazionale di Azione Forense



